*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 145° — Numero 293**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 15 dicembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.**

**Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.**

**Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate



### Regione Toscana



## CIRCOLARI

### Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2004, n. **297.**

**Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002) ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, recante adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio 2004 e del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

## *Capo I*
## DEI PRODUTTORI

### Art. 1.
*Uso commerciale*

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

*a)* per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:

1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;

*b)* per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;

*c)* per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato,

tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;

2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Art. 2.

*Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio*

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Art. 3.

*Piano di controllo*

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le

ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

### *Capo II*
### DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA

#### Art. 4.
*Inadempienze della struttura di controllo*

1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.

#### Art. 5.
*Tutela dei Consorzi incaricati*

1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.

#### Art. 6.
*Inadempienze dei Consorzi di tutela*

1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attività pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

*a)* discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

*b)* porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio;

*c)* violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro sessantaduemila.

*Capo III*

DELLE CIRCOSTANZE

Art. 7.

*Altri illeciti*

1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.

*Capo IV*

COMPETENZA

Art. 8.

*Competenza agenti vigilatori*

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.

2. L'attività di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le procedure per presentare ricorso avverso le determinazioni del soggetto che accerta la violazione.

Art. 9.

*Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali*

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 4 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.

*Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali*

1. L'accertamento delle violazioni previste all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 6 è di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

*Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali*

1. La competenza ad irrogare le sanzioni, accertate dai soggetti indicati agli articoli 8, 9 e 10, nonché quelle accertate dagli organi competenti ai sensi delle norme vigenti in materia di prodotti DOP ed IGP, è attribuita al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

3. L'attuazione delle competenze di cui agli articoli 9, 10 e 11, comma 1, del Ministero delle politiche agricole e forestali avviene nell'ambito delle attività previste dalle disposizioni vigenti.

*Capo V*

NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

*Disposizioni abrogate*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni sanzionatorie previste da norme speciali, aventi ad oggetto la tutela dei prodotti registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 125, 4 novembre 1981, n. 628, 30 maggio 1989, n. 224, 12 gennaio 1990, n. 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è pubblicato in G.U.C.E. n. L 208 del 24 luglio 1992.

— L'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999) che ha modificato l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità)*. — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

*a)* conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

*b)* disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

*c)* adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

*a)* perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

*b)* violazione della normativa comunitaria in materia;

*c)* mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (D.O.P.), la indicazione geografica protetta (I.G.P.) e la attestazione di specificità (S.T.G.)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

*a)* dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

*b)* dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

*c)* dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/ 92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

*a)* possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

*b)* possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

*c)* possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

*d)* collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della D.O.P., della I.G.P. o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio

delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a D.O.P., I.G.P. e S.T.G. sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti D.O.P., I.G.P. e S.T.G., sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive D.O.P., I.G.P. e S.T.G., come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle D.O.P., I.G.P. e S.T.G. negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, reca: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.».

— L'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), così recita:

«Art. 1 *(Delega)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

— L'art. 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 2002), così recita:

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, reca: «Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali».

*Note all'art. 1:*

— L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, così recita:

«Art. 2. — 1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

*a)* denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

*b)* indicazione geografica: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale Paese e

di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

3. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, secondo trattino.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera *a)*, sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché:

la zona di produzione della materia prima sia delimitata,

sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e

esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni.

5. Ai fini del paragrafo 4 sono considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'art. 15.

6. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le designazioni in causa debbono essere riconosciute oppure essere già state riconosciute dallo Stato membro interessato come denominazioni d'origine protette a livello nazionale ovvero, qualora non esista un simile regime, aver comprovato un carattere tradizionale nonché una reputazione ed una notorietà eccezionali.

7. Per poter beneficiare della deroga di cui al paragrafo 4 le domande di registrazione debbono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia il termine di cui sopra decorre a partire dalla data di adesione.

Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia il periodo in questione decorre dalla data della loro adesione».

— Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, e l'art. 53, vedi note alle premesse. Per la legge 21 dicembre 1999, n. 526, e l'art. 14, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il regolamento (CEE) n. 2081/92, vedi note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Per la legge 24 aprile 1998, n. 128, l'art. 53, comma 15, vedi note alle premesse.

— Per la legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 14, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 6:*

— Per il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, vedi note alle premesse.

*Nota all'art. 8:*

— L'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così recita:

«Art. 13 *(Atti di accertamento).* — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».

**04G0332**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Valdez Olaida Josefina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Valdez Olaida Josefina, nata il 10 settembre 1967 a Carirubana (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di biologo conseguito in Venezuela nel 1991, come attestato dal certificato di iscrizione al «Collegio de Bionalistas - Distrito Federal y Estado Miranda» di Caracas (Venezuela), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciado en bioanalisis conseguito presso la «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) il 4 luglio 1991;

Preso atto che la sig.ra Valdez documenta lo svolgimento di attività professionale presso il «Laboratorio Metropolitano e la Policlinica Metropolitana» di Caracas dal 17 febbraio 1994 al 30 settembre 2003 nonché formazione nel campo della genetica biomedica;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio 2004;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'eserci-

zio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misura compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Valdez Olaida Josefina, nata il 10 settembre 1967 a Carirubana (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e per l'esercizio della professione di biologo in Italia.

Roma, 27 agosto 2004

p. *Il direttore generale:* RETTURA

**04A11766**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 novembre 2004.

**Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 di € 1.504.317,00.**

### IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.», con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 2000) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado - è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici relativi alle abitazioni non occupate per 100 occupate ed al numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali, la cui popolazione residente — secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2001 — non superi i 3.000 abitanti, che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 29 novembre 2004;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 è così ripartito:

1) agli enti locali — i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221 — di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

| Comuni | Provincia | Finanziamento concesso |
|---|---|---|
| Africo | Reggio Calabria | € 33.000,00 |
| Isola di Capo Rizzuto | Crotone | € 27.000,00 |
| Strongoli | Crotone | € 98.000,00 |
| Pantelleria | Trapani | € 27.000,00 |
| San Giovanni La Punta | Catania | € 26.000,00 |
| Guardavalle | Catanzaro | € 43.000,00 |
| San Paolo Bel Sito | Napoli | € 94.000,00 |
| Roccaforte del Greco | Reggio Calabria | € 35.000,00 |

2) agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

| Comuni | Provincia | Finanziamento concesso |
|---|---|---|
| Siapiccia | Oristano | € 25.735,00 |
| Anoia | Reggio Calabria | € 38.000,00 |
| Genoni | Nuoro | € 34.000,00 |
| Nuragus | Nuoro | € 38.000,00 |
| Baselice | Benevento | € 26.000,00 |
| Monteforte Cilento | Salerno | € 28.000,00 |
| Sannicandro di Bari | Bari | € 45.000,00 |
| Villabate | Palermo | € 33.000,00 |
| Asuni | Oristano | € 30.000,00 |
| Castelvenere | Benevento | € 26.000,00 |

| Comuni | Provincia | Finanziamento concesso |
|---|---|---|
| Terlizzi | Bari | € 26.000,00 |
| San Giorgio Morgeto | Reggio Calabria | € 24.000,00 |
| Monte San Giacomo | Salerno | € 27.000,00 |
| San Mauro Forte | Matera | € 24.000,00 |
| Pontelandolfo | Benevento | € 45.000,00 |
| Petilia Policastro | Crotone | € 26.000,00 |
| Melizzano | Benevento | € 26.000,00 |
| Arienzo | Caserta | € 23.000,00 |
| Bonarcado | Oristano | € 28.000,00 |
| Castelpoto | Benevento | € 33.000,00 |
| Albagiara | Oristano | € 29.000,00 |
| Summonte | Avellino | € 29.000,00 |
| Ripa Teatina | Chieti | € 42.000,00 |
| Gonnoscodina | Oristano | € 40.000,00 |
| Roccamandolfi | Isernia | € 35.000,00 |
| Petruro Irpino | Avellino | € 28.000,00 |
| Berchidda | Sassari | € 30.000,00 |
| Gioi | Salerno | € 29.000,00 |
| Sini | Oristano | € 26.000,00 |

3) agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:

| Comuni | Provincia | Finanziamento concesso |
|---|---|---|
| Arsiè | Belluno | € 18.000,00 |
| Bergolo | Cuneo | € 16.500,00 |
| Bompensiere | Caltanissetta | € 15.000,00 |
| Carpineto Sinello | Chieti | € 15.000,00 |
| Casape | Roma | € 25.000,00 |
| Chiesanuova | Torino | € 18.000,00 |
| Civitella d'Agliano | Viterbo | € 38.000,00 |
| Favale di Malvaro | Genova | € 20.000,00 |
| Ferentillo | Terni | € 20.000,00 |
| Gairo | Nuoro | € 40.173,00 |
| Gurro | Verbania | € 1.909,00 |

4) si impegna la somma di € 1.504.317,00 imputata a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2003 (Residui di lettera *F)*.

L'ufficio I coordinamento e relazioni esterne e la Direzione centrale della finanza locale di questo Dipartimento sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2004

*Il capo Dipartimento:* MALINCONICO

**04A12086**

DECRETO 29 novembre 2004.

**Riparto del Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 di € 319.591,00.**

## IL CAPO DIPARTIMENTO
### PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali.», con il quale è stato attivato il Fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto Fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale datato 25 luglio 2000 (registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2000) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado — è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul Fondo nazionale speciale per gli investimenti le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato, nel calcolo del degrado, un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici relativi alle abitazioni non occupate per 100 occupate ed al numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del Fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali, la cui popolazione residente — secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2001 - non superi i 3.000 abitanti, che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in data 29 novembre 2004;

Decreta:

Il Fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 è così ripartito:

1) agli enti locali di seguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse:

| Comuni | Provincia | Finanziamento concesso |
|---|---|---|
| — | — | — |
| Gurro | Verbania | € 23.091,00 |
| Monte Cavallo | Macerata | € 15.000,00 |
| Montedoro | Caltanissetta | € 20.000,00 |
| Mores | Sassari | € 25.000,00 |
| Orvinio | Rieti | € 20.000,00 |
| Paroldo | Cuneo | € 22.500,00 |
| Pompeiana | Imperia | € 15.000,00 |
| Roccaforte Mondovì | Cuneo | € 22.000,00 |
| Roccamena | Palermo | € 20.000,00 |
| San Bernardino Verbano | Verbania | € 20.000,00 |
| San Lupo | Benevento | € 15.000,00 |
| San Romano in Garfagnana | Lucca | € 20.000,00 |
| Savoia di Lucania | Potenza | € 15.000,00 |
| Scaletta Zanclea | Messina | € 22.000,00 |
| Torre San Patrizio | Ascoli Piceno | € 20.000,00 |
| Torriglia | Genova | € 25.000,00 |

2) l'onere complessivo di € 319.591,00 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2004.

L'ufficio I coordinamento e relazioni esterne e la Direzione centrale della finanza locale di questo dipartimento sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 29 novembre 2004

*Il capo Dipartimento:* MALINCONICO

**04A12087**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 novembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Fonseca Guerra Maricel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fonseca Guerra Maricel, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en estomatologia conseguito nella Repubblica cubana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 19 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Fonseca Guerra Maricel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en estomatologia rilasciato in data 19 luglio 1998 dall'Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba alla sig.ra Fonseca Guerra Maricel, nata a Bayamo - Granma (Cuba) il 28 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Fonseca Guerra Maricel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A11440**

DECRETO 10 novembre 2004.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bukleska Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bukleska Aleksandra cittadina macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottore in stomatologia» conseguito in Macedonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 20 luglio e 12 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Bukleska Aleksandra è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottore in stomatologia» rilasciato in data 18 dicembre 1998 dall'Università «San Cirillo e Metodio» di Skopje (Repubblica di Macedonia) alla sig.ra Bukleska Aleksandra, nata a Skopje (Repubblica di Macedonia) l'11 agosto 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Odontoiatra.

2. La dott.ssa Bukleska Aleksandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**04A11519**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2004.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Volante a r.l.», in Aprilia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 167 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale di accertamento ispettivo del 21 maggio 1998 era stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Gianbattista Bonomo, in quanto deceduto e non sostituito dalla compagine sociale;

Vista la nota pervenuta a questa direzione in data 1° luglio 2003, prot. n. 6185;

Vista la comunicazione di rinuncia ad assolvere all'incarico da parte del rag. De Falco Marcello, nominato liquidatore con decreto direttoriale n. 1 del 3 febbraio 2004;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del rag. De Falco Marcello;

Decreta

di nominare il rag. Luciano Floris, residente a Latina in viale Nicolò Paganini e con studio professionale sito nel comune di Latina in viale P.L. Nervi, n. 164, int. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «La Volante a r.l.», avente sede in Aprilia, costituita in data 14 marzo 1987, rogito notario Vincenzo Valente di Aprilia, repertorio n. 28446 - B.U.S.C. n. 2588/226562.

Latina, 9 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* TRINCHELLA

**04A11439**

DECRETO 12 novembre 2004.

**Costituzione della Commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Alessandria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 21 luglio 2004 che all'art. 1, commi 1 e 2, prevede la costituzione della commissione di certificazione ex art. 76, comma 1 della lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003, presso ogni direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro;

Considerato che detta commissione deve essere composta di diritto dal dirigente della direzione provinciale del lavoro che lo presiede, da due funzionari addetti alle politiche del lavoro, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'I.N.A.I.L.;

Considerato che alle riunioni di detta commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni di quanti hanno titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così;

Decreta:

1. È costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Alessandria - servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nelle premesse, la commissione di certificazione nelle persone dei signori:

dott. Salvatore Napoli - direttore della direzione provinciale del lavoro di Alessandria con funzioni di presidente;

dott.ssa Vera Corbelli - coordinatore amministrativo - servizio politiche del lavoro;

dott. Alberto Ivaldi - coordinatore amministrativo - servizio politiche del lavoro;

dott. Francesco Affatato - dirigente - vicedirettore della sede provinciale I.N.P.S. di Alessandria;

dott.ssa Giliola Laguzzi - funzionario della sede provinciale dell'I.N.A.I.L.,

quali componenti di diritto;

un rappresentante dell'Agenzia delle entrate;

un rappresentante dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

un rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti;

un rappresentante dell'Ordine del collegio dei ragionieri;

un rappresentante dell'Ordine degli avvocati;

quali componenti a titolo consultivo.

2. Ogni componente, di diritto ed a titolo consultivo, in caso di assenza od impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Piemonte.

Alessandria, 12 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* NAPOLI

**04A11474**

DECRETO 15 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro della provincia di Trieste.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TRIESTE

Visto l'art. 410, terzo comma del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto legislativo n. 514 del 16 settembre 1996 «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 687 del 7 novembre 1996 concernente il «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto n. 57/TS del 22 settembre 2000, del direttore provinciale del lavoro di Trieste, di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Considerata l'esigenza di ricostituire la citata commissione;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Ravvisata la necessità di stabilire un termine di durata alla commissione, non previsto dall'art. 410 del codice di procedura civile;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro della provincia di Trieste, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile.

La composizione del ricostituito organo collegiale è la seguente:

presidente: il direttore provinciale del lavoro di Trieste o un suo delegato;

membri effettivi:

sig. Lorenzo Deferri, designato da C.G.I.L.;

sig. Sergio Makuz, designato da C.I.S.L.;

sig. Gianluigi Renna, designato da U.I.L.;

sig. Paolo Giorio, designato da U.G.L.;

sig. Sergio De Pauli, designato da associazione degli industriali;

sig. Fabio Falzari, designato da unione del commercio turismo e servizi e PMI della provincia di Trieste;

cdl Cristiana Viduli, designata da associazione artigiani PMI di Trieste;

sig.ra Tiziana Clarot, designata da Conf. naz. dell'artigianato;

membri supplenti:

sig.ra Renata Zangrossi, designata da C.G.I.L.;

sig. Paolo Persi, designato da C.I.S.L.;

sig. Gabriele Fiorino, designato da U.I.L.;

sig. Francesco De Stasio, designato da U.G.L.;

dott.ssa Daniela Favrin, designata da associazione degli industriali;

sig.ra Luciana Colautti, designata da unione del commercio turismo e servizi e PMI della provincia di Trieste;

sig. Roberto Morgut, designato da associazione artigiani PMI di Trieste;

dott. Enrico Dissabo, designato da Conf. naz. dell'artigianato.

La commissione avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Trieste, 15 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* DI GIROLAMO

**04A11437**

DECRETO 15 novembre 2004.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del 20 dicembre 2001 con il quale è stato rinnovato per il quadriennio 2001/2005 il comitato provinciale I.N.P.S. di Varese;

Vista la lettura del 25 ottobre 2004 dell'ADAI - Associazione dirigenti aziende industriali della provincia di Varese, con la quale viene comunicato la sostituzione del rag. Carlo Porta, deceduto, quale membro in seno al predetto comitato e viene altresì designato l'ing. Luciano Ferrante quale membro nell'ambito del comitato provinciale I.N.P.S. di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

L'ing. Luciano Ferrante nato il 2 luglio 1940 a Bari e residente a Casciago (Varese), via G. Giusti n. 3, è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Varese quale rappresentante dell'ADAI - Associazione dirigenti aziende industriali della provincia di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 12 novembre 2004

*Il dirigente:* BUONOMO

**04A11438**

DECRETO 16 novembre 2004

**Ricostituzione della commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 contenente norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 contenente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970);

Considerato che il comma 3 dell'art. 46 della predetta legge n. 88/1989 prevede l'istituzione di speciali Commissioni del Comitato Provinciale dell'INPS per l'esame dei ricorsi riguardanti le prestazioni di cui al precedente comma 1° lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del richiamato art. 46;

Visto il proprio decreto n. 33 del 16 novembre 2004, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS;

Visto il proprio decreto n. 22 del 1° settembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione speciale dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per la durata di anni quattro;

Considerato che tale commissione ha cessato la propria operatività, per la scadenza del termine di durata;

Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione della Commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuta la propria competenza;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti associazioni di categoria operanti nella provincia, come emerso dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla premessa del sopracitato DD n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

Presidente: il rappresentante dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato

(punto 4 - lettera *c)* del decreto direttoriale n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Direttore della direzione provinciale del lavoro di Potenza o un suo delegato di qualifica non inferiore a dirigente;

Direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a dirigente;

Dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

1) Santarsiero Vincenzo nato a Pietragalla il 26 aprile 1959, residente in S. Angelo di Avigliano alla c.da Cappelluccia n. 34 - C.F. SNTVCN59D26G616F;

2) Pisano Nicola nato a Marsiconuovo il 26 settembre 1954, residente in Marsicovetere alla via Verdi, 1 - C.F. PSNNCL54P26E976J;

3) Perillo Francesco nato a Uster (Svizzera) l'11 luglio 1965, residente in Venosa alla via Pirro del Balzo n. 62 - C.F. PRLFNC65L11Z133H;

4) Grieco Donato nato ad Avigliano il 29 aprile 1964, residente in Lagopesole in via Salita Sotto Castello n. 6 - C.F. GRCDNT64D29A519H.

L'organo collegiale in questione avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla data di insediamento del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 16 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

**04A11692**

---

DECRETO 16 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione speciale degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 contenente norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 contenente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970);

Considerato che il comma 3 dell'art. 46 della predetta legge n. 88/1989 prevede l'istituzione di speciali Commissioni del Comitato Provinciale dell'INPS per l'esame dei ricorsi riguardanti le prestazioni di cui al precedente comma 1 lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del richiamato art. 46;

Visto il proprio decreto n. 33 del 16 novembre 2004, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'INPS;

Visto il proprio decreto n. 21/1996, con il quale è stata ricostituita la Commissione speciale degli esercenti attività commerciali, per la durata di anni quattro;

Considerato che tale Commissione ha cessato la propria operatività, per la scadenza del termine di durata;

Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione della Commissione speciale degli esercenti attività commerciali;

Ritenuta la propria competenza;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria operanti nella provincia, come emerso dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla premessa del sopracitato DD. n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

Presidente: il rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato (punto 4 - lettera *a)* del decreto direttoriale n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Potenza o un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente;

Direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a dirigente;

Dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

1) Mancino Luigi nato il 2 ottobre 1952 a Potenza, ivi residente al C.so Garibaldi n. 62 - C.F. MNCLGU52R02G942Q;

2) Basile Pietro nato il 18 settembre 1958 a Potenza ivi residente in via Achille Rosica, 73 - C.F. BSLPTR58P18G942B;

3) Padula Antonietta, nata il 10 marzo 1952 in Trivigno, residente in Potenza alla via Achille Rosica, 73 - C.F. PDLNNM52C50L439V;

4) Palumbo Antonio Ernesto nato a Palazzo S. Gervasio il 13 gennaio 1955, residente in Potenza in c.da Cugno del Finocchio n. 4/a - C.F. PLMNNR55A13G261W.

L'organo collegiale in questione avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla data di insediamento del Comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 16 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

04A11693

DECRETO 16 novembre 2004.

**Ricostituzione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S., presso la sede provinciale di Potenza.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1989 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970);

Visti in particolare gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato come modificati ed integrati dagli articoli 44 e 45 della predetta legge n. 88/1989, relativi alla istituzione presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un comitato (provinciale) nonché alla composizione e alla procedura per la sua costituzione;

Visto il comma 2 dell'art. 46 della predetta legge n. 88 che prevede la istituzione di una speciale commissione del comitato per la decisione dei ricorsi indicati nel comma 1 dello stesso art. 46, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *b)* ed *e)*;

Visto l'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che stabilisce che il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1997 con il quale è stata istituita nella provincia di Potenza la direzione provinciale del lavoro, con decorrenza dal 17 febbraio 1997;

Ritenuta la propria competenza;

Visto il proprio decreto n. 20/00 del 1° settembre 2000 con il quale è stato costituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi delle norme innanzi richiamate considerato che tale organo ha cessato la propria operatività per scadenza naturale del termine di durata in data 5 ottobre 2004;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo collegiale in parola;

Considerato che; ai sensi dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i componenti del ricostituente organo devono essere designati dalle organizzazioni e associazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

1) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Considerato che, all'uopo, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e associazioni datoriali alle quali sono stati richiesti i dati riguardanti la propria rappresentatività:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.;

Rappresentanze sindacali di Base - R.d.B.;

Confederazione italiana lavoratori democratici indipendenti - C.I.L.D.I.;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - C.LS.A.L.;

Confederazione autonoma italiana del lavoro - CONFAIL;

Unione sindacati autonomi - UN.SI.AU.;

per i dirigenti d'azienda:

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

Sindacato lucano dirigenti aziende industriali - Federmanager;

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Potenza;

Associazione delle piccole e medie industrie - A.P.I.;

Unione provinciale agricoltori - U.P.A.

per i lavoratori autonomi:

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione degli artigiani - Confartigianato;

Federazione lucana coldiretti;

Associazione autonoma degli artigiani di Potenza e Matera - C.A.S.A.;

Unione coltivatori italiani - U.C.I.;

Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.;

Federazione nazionale autonoma sindacati coltivatori diretti - F.N.A.S.C.;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori - F.E.N.A.P.I.;

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Confesercenti;

Rilevato che non è pervenuto alcun riscontro in ordine alle notizie richieste da parte delle organizzazioni R.d.B. - U.C.I. - C.A.S.A. - C.I.L.D.I. - F.N.A.S.C. - UN.SI.AU. CNA;

Rilevato che, in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri sono risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Potenza le seguenti organizzazioni alle quali sono state richieste le relative designazioni:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana del lavoro - U.I.L.;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - C.I.S.A.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.

per i dirigenti d'azienda:

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Potenza;

Associazione delle piccole e medie industrie - A.P.I.;

Unione provinciale agricoltori - U.P.A.

per i lavoratori autonomi:

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione degli artigiani - Confartigianato;

Federazione lucana coldiretti;

Viste le designazioni effettuate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali interpellate;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1990, n. 88, relativamente ai componenti dipendenti della pubblica amministrazione;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale di Potenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il comitato provinciale dell'Istituto così composto:

1) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Allegretti Nicola, nato il 15 luglio 1954 a Brindisi di Montagna, residente a Potenza via S. Remo n. 195, codice fiscale LLGNCL54L15B181Z;

Ligrani Rocco, nato a Potenza il 5 aprile 1950 ivi residente in via Adriatico n. 65, codice fiscale LGRRCC50D05G942H;

Cursio Antonio, nato il 1° dicembre 1938 a Castelsaraceno, residente a Tramutola in via Giustizia e Libertà n. 6 - codice fiscale CRSNTN38T01C271N;

De Marco Egidio, nato il 1° settembre 1971 a Senise, ivi residente in via Carlo Levi s.n.c. - codice fiscale DMRGDE71P01I610M;

Mastroperris Angelo, nato il 17 gennaio 1969 a Rotonda, ivi residente in via Lori n. 8 - codice fiscale MSTNGL69A17H590G;

Giordano Roberto, nato il 21 febbraio 1969 a Castelluccio Inferiore, ivi residente in via Gramsci n. 2 - codice fiscale GRDRRT64B21C199G;

Deoregi Antonio, nato il 5 luglio 1965 a Barile, ivi residente in via delle Cave s.n.c. - codice fiscale DRGNTN65L05A666W;

Rutilo Michele, nato il 9 maggio 1936 ad Acerenza, ivi residente in viale Europa n. 1 - codice fiscale RTLMHL36E09A020O;

Giambrocono Mario, nato l'11 settembre 1946 a Potenza, ivi residente in via Anzio n. 13 - codice fiscale GMBMRA46P11G942Y;

Pallottino Gaetano, nato il 12 novembre 1966 a Venosa, residente a Lavello in via A. Barrile n. 5 - codice fiscale PLLGTN66S12L738K;

2) in rappresentanza dei dirigenti d'azienda: Dantona Giuseppe, nato il 24 dicembre 1947 a Pomarico, ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 154 - codice fiscale DNTGPP47T24G806J;

3) in rappresentanza dei datori di lavoro:

Santarsiere geom. Luigi, nato il 18 febbraio 1945 a Potenza, ivi residente in via Adriatico n. 69 - codice fiscale SNTLGU45B18G942Z;

Quagliano Michele, nato a Potenza il 23 agosto 1968 e residente a Cancellara (Potenza) alla via Roma n. 60 - codice fiscale QGLMHL68M23G942M;

Tropeano Eugenio, nato a Mestre (Venezia) il 6 aprile 1965, residente a Potenza, via G. Pepe n. 13 - codice fiscale TRPGNE65D06L736W;

4) in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

*a)* Napoli dott. Domenico, nato il 30 maggio 1972 a Salerno, ivi residente in via D. Rescigno n. 10 - codice fiscale NPLDNC72E30H703X;

*b)* Capriglione Luciano Antonio, nato il 13 marzo 1954 a Potenza, ivi residente alla c.da Pian Cardillo n. 1 - codice fiscale CPRLNN54C13G942I;

*c)* Grisolia Domenico, nato il 5 marzo 1961 a Lauria, residente in Lagonegro via Napoli 39 aprile n. 11 - codice fiscale GRSDNC61C05E483B;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro di Potenza o un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente;

6) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a dirigente;

7) il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È ricostituita, altresì, la speciale commissione del comitato provinciale, di cui al secondo comma dell'art. 46, presieduta dal presidente del comitato medesimo, nominato secondo la procedura di cui il secondo comma, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e composta dai membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7 del presente decreto.

Il comitato e la commissione speciale, ricostituiti come sopra, hanno la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento del comitato.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 16 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

**04A11695**

---

DECRETO 16 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione speciale degli artigiani del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, contenente norme in materia di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 settembre 1970);

Considerato che il 3° comma dell'art. 46 della predetta legge n. 88/1989 prevede l'istituzione di speciali commissioni del comitato provinciale dell'INPS per l'esame dei ricorsi riguardanti le prestazioni di cui al precedente comma 1, lett. *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del richiamato art. 46;

Visto il proprio decreto n. 33 del 16 novembre 2004, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS;

Visto il proprio decreto n. 23 del 1° settembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione speciale degli artigiani, per la durata di anni quattro;

Considerato che tale commissione ha cessato la propria operatività per la scadenza del termine di durata;

Ritenuto di dovere procedere alla ricostituzione della commissione speciale degli artigiani;

Ritenuta la propria competenza;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti associazioni di categoria operanti nella provincia, come emerso dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei criteri di cui alla premessa del sopracitato DD n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Decreta:

È ricostituita la commissione speciale degli Artigiani del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composta:

Presidente: il rappresentante degli artigiani in seno al comitato (punto 4 - lettera *b)* del D.D. n. 33 del giorno 16 novembre 2004;

Direttore della direzione provinciale del lavoro di Potenza o un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente;

Direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato che può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'Ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a dirigente;

Dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

In rappresentanza dei lavoratori autonomi di categoria:

1) De Nicola Paolo, nato a Rionero il 23 aprile 1946, residente in Potenza, in via R. Scotellaro s.n.c. - c.f. DNCPLA46D23H307C;

2) Lisanti Salvatore, nato il 2 gennaio 1944 a Calvello, ivi residente in via 5. Milito n. 6 - c.f. LSNSVT44AO2B440T;

3) Lauretta Giovanni, nato a Ragusa il 24 gennaio 1960, residente in Tolve in via Nazionale n. 59 - c.f. LRTGNN60A24H163R;

4) De Martino Antonio, nato il 1° gennaio 1963 a Cancellara, ivi residente in via Roma n. 8 - c.f. DMRNNC63A01B580A.

L'organo collegiale in questione avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla data di insediamento del comitato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* GRIPPA

**04A11696**

---

DECRETO 17 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sociale La Fenice - Popoli, società cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata», in Popoli.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies*;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2004, n. 236;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, della società cooperativa di seguito elencata:

società cooperativa «Cooperativa Sociale La Fenice - Popoli, società cooperativa sociale di tipo "A" a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito notaio dott. De Berardinis Simonetta, in data 20 ottobre 1992, repertorio n. 4029, codice fiscale n. 01335080683, B.U.S.C. n. 1402/261180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 17 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* PAOLETTI

**04A12004**

---

DECRETO 19 novembre 2004.

**Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli presso l'I.N.P.S. di Vicenza.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 11031 del 6 febbraio 2001, che si intende qui integralmente richiamato e con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole di Vicenza;

Vista la nota del 18 ottobre 2004 con la quale la F.A.I.-C.I.S.L. di Vicenza designa il sig. Carollo Mario quale componente dell'organo collegiale sopra indicato, in sostituzione della sig.ra Franceschetto Alessandra;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carollo Mario è nominato componente effettivo della commissione provinciale per l'integrazione salariale degli operai agricoli presso l'I.N.P.S. di Vicenza, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 19 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* BORTOLAN

**04A11750**

DECRETO 22 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risultano che le medesime:

sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio;

non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerata l'assoluta inattività degli enti;

Considerato, conseguentemente, che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione del 31 agosto 2004 ai liquidatori delle società cooperative sottoelencate ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004, di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, né domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa Lauritello Soc. coop. a r.l.», con sede in Rotello, costituita per rogito notaio dott.ssa Antinucci Rosa in data 19 gennaio 1989, repertorio n. 6039, registro società n. 1554, REA. n. 78540 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00772830709, posizione B.U.S.C. n. 1059/241101;

soc. coop. «Galdina Soc. coop. a r.l.», con sede in S. Giovanni in G., costituita per rogito notaio dott. Pilla Michele in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 96, registro società n. 2191, R.E.A. n. 77488 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00738580703, posizione B.U.S.C. n. 1063/241472.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 22 novembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* BRUNETTI

**04A11694**

DECRETO 23 novembre 2004.

**Conversione del decreto ministeriale 1° febbraio 2001 di scioglimento, con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Collina Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Marcellino.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2001 con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Collina Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino - codice fiscale n. 00984120618;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1578493 del 24 settembre 2004 nella quale si dispone affinché questa direzione provinciale provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 1° febbraio 2001, a scioglimento senza liquidatore evidenziando che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 vista l'inadempienza del liquidatore, il tempo oramai trascorso dall'ultimo bilancio relativo all'anno 1994 e la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 1° febbraio 2001 relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Collina Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Marcellino, costituita per rogito notaio dott. Federico Girfatti di Sessa Aurunca in data 12 novembre 1980, B.U.S.C. n. 2372/180076 - codice fiscale n. 00984120618.

Caserta, 23 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* RUGGIERO

**04A11833**

DECRETO 24 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario, per la provincia di Piacenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER L'EMILIA-ROMAGNA

visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 79/2000 del 16 novembre 2000 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Piacenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 32/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 - secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL di Piacenza in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione dell'Associazione degli industriali di Piacenza in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Piacenza;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamentoordinario per la provincia di Piacenza, così composta:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Piacenza - presidente;

sig. Lovotti Lino membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Bighi Francesco supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

dott. Betti Cesare membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro dott. Cella Giuseppe supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Losurdo Domenico titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott. Paiano Carlo supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 24 novembre 2004

*Il direttore regionale:* DE ROBERTIS

**04A11747**

DECRETO 24 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario, per la provincia di Forlì.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 81/2000 del 22 novembre 2000, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Forlì;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato»;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 32/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Forlì e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione congiunta delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL di Forlì-Cesena in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione dell'Assindustria associazione degli Industriali di Forlì-Cesena in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Forlì;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Forlì, così composta:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Forlì - presidente;

sig. Grumelli Antonio membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori;

sig. Spazzoli Mauro supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

dott. Poggi Enzo membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

sig. Romagnoli Sergio supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro;

dott. Cerini Floriano titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott. Sguro Alcibiade supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 24 novembre 2004

*Il direttore regionale:* DE ROBERTIS

**04A11748**

DECRETO 24 novembre 2004.

**Ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario, per la provincia di Modena.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 80/2000 del 22 novembre 2000, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni (trattamento ordinario) per la provincia di Modena;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, Div III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95

del 13 gennaio 1995, relativamente alla composizione della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 164 del 20 maggio 1975;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 32/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608, ad oggetto «regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella *C* — tra cui è ricompresa la citata commissione provinciale — è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III, con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Modena e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Viste le designazioni della C.G.I.L., della CISL e della UIL di Modena in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le designazioni dell'Unione industriali provincia di Modena - A.P.I. Associazione piccole e medie industrie di Modena - Lega cooperative di Modena e Confcooperative - Unione provinciale di Modena in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Modena;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per il trattamento ordinario per la provincia di Modena, così composta:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Modena - presidente;

sig.ra Tagliazucchi Tiziana membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig. Pizzolla Cesare supplente, in rappresentanza dei lavoratori CGIL;

sig.ra Boni Rossana membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Gamba Alessandro supplente, in rappresentanza dei lavoratori CISL;

sig. Tollari Lorenzo membro effettivo, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

sig. Ascione Michele supplente, in rappresentanza dei lavoratori UIL;

dott. Botti Andrea membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

dott. Bussetti Giancarlo supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

dott.ssa Malagoli Maria Grazia membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro API;

dott.ssa Iori Serena supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro API;

dott. Fiorillo Fernando membro effettivo, in rappresentanza dei datori di lavoro LegaCoop e Confcooperative;

dott. Monzani Alessandro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro LegaCoop e Confcooperative;

dott. Acampa Mario titolare, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo;

dott.ssa Castelli Marta supplente, in rappresentanza I.N.P.S. con voto consultivo.

La commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 24 novembre 2004

*Il direttore regionale:* DE ROBERTIS

**04A11749**

---

DECRETO 25 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Hermes Charter Piccola società cooperativa r.l.», in Reggio Calabria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti il decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 10 novembre 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

soc. coop. «Hermes Charter Piccola società cooperativa responsabilità limitata» con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 10 giugno 1999, repertorio n. 45124, registro delle imprese n. 141985, Camera di commercio di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 25 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* VERDUCI

**04A12090**

DECRETO 25 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Centro Sociale di Japigia» a r.l., in Bari.**

## IL DIRIGENTE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 14 ottobre 2002 e successivo accertamento del 1° marzo 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Centro Sociale di Japigia» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 5355, costituita per rogito del notaio Michele Somma di Palo del Colle in data 27 novembre 1984, repertorio n. 17137, codice fiscale n. 03259250722, registro imprese n. 17168, R.E.A. n. 251361, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 29 novembre 2004

*Il dirigente:* BALDI

**04A12005**

DECRETO 25 novembre 2004.

**Costituzione della Commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Verona.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
### DI VERONA

Visto il decreto legislativo n. 276/2003 recante attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2004, che ha istituito la Commissione di certificazione, prevista dal decreto legislativo soprarichiamato;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto ministeriale;

Considerato che la predetta Commissione della Direzione provinciale del lavoro di Verona, secondo quanto previsto dal regolamento interno approvato in data 1° ottobre 2004, deve essere composta di diritto dal dirigente preposto alla Direzione provinciale del lavoro che la presiede o da un suo delegato, da due funzionari

effettivi addetti al servizio politiche del lavoro e da due supplenti, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da un rappresentante dell'INAIL;

Tenuto conto che alla riunione di detta Commissione partecipano anche, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate e un rappresentante del Consiglio provinciale degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979;

Acquisite le designazioni dei soggetti aventi titolo a far parte dell'organo collegiale in parola, così;

Decreta:

1. È costituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Verona - Servizio politiche del lavoro, ai sensi della normativa richiamata nella premessa, la Commissione di certificazione come segue:

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Verona con funzioni di presidente;

vicario della Direzione provinciale del lavoro in sostituzione del direttore;

funzionario - avv. Ferrarello Elena in rappresentanza del servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro con funzioni effettive;

funzionario - sig.ra Longo Giovanna in rappresentanza del servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del lavoro con funzioni effettive.

I funzionari supplenti saranno individuati con successivi provvedimenti *ad hoc*;

dott. Leopardi Salvatore - membro effettivo: in rappresentanza dell'INPS;

sig. Camponogara Romano - membro supplente: in rappresentanza dell'INPS;

dott. Raffaele Perugini - membro effettivo: in rappresentanza dell'INAIL;

dott. Pegoraro Antonio - membro supplente: in rappresentanza dell'INAIL,

quali componenti di diritto;

dott. Longo Christian, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Verona;

sig.ra Lazzarini Anna Maria in rappresentanza dell'ordine dei consulenti del lavoro;

dott.ssa Persico Maria Novella: in rappresentanza dei dottori commercialisti;

rag. Pighi Giorgio: in rappresentanza del Collegio dei ragionieri e periti commerciali;

avv. Rubin Maurizio: in rappresentanza dell'ordine degli avvocati,

quali componenti a titolo consultivo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Verona, 25 novembre 2004

*Il direttore provinciale:* FESTA

**04A11869**

DECRETO 26 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della Direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Il Libro Fotografico - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Parimbelli in data 14 aprile 1966, repertorio n. 4857, registro R.E.A. n. 115914 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 30 giugno 1971, B.U.S.C. n. 760/97202;

2) società cooperativa «Cooperativa tra Dipendenti della Dalmine di Costa Volpino - Soc. a r.l.», con sede in Costa Volpino (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Colombo in data 26 novembre 1960, repertorio n. 10044, registro R.E.A. n. 93595 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 7 marzo 1964, B.U.S.C. n. 341/68990.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. Cooperazione, piazza Libertà, 7 - 24100

Bergamo - tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse da registro medesimo.

Bergamo, 26 novembre 2004

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**04A11870**

---

DECRETO 29 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di alcune società cooperative.**

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive, e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «LA.RI.B. - Latterie riunite Bergamasche Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Luciano Colombo in data 16 aprile 1967, repertorio n. 35187, registro R.E.A. n. 119974 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 21 maggio 1973, B.U.S.C. n. 786/99 199;

2) società cooperativa «Cooperativa edilizia Dipendenti S.T.I.P.E.L. di Bergamo Soc. a r.l.» con sede in Bergamo, costituita per rogito notaio dott. Luciano Colombo in data 2 luglio 1957, repertorio n. 4204, registro R.E.A. n. 825/16 della C.C.I.A.A. di Bergamo, in liquidazione dal 28 giugno 1961, B.U.S.C. n. 80/58855.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione - piazza Libertà, 7 - 24100 Bergamo - tel. 035247929 - fax 035238331, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Bergamo, 29 novembre 2004

*Il direttore reggente del servizio:* DI NUNNO

**04A12088**

---

DECRETO 30 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Levante» a r.l., in Bari.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 25 marzo 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Levante» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 7672, costituita per rogito del notaio Vittorio Labriola di Bari in data 12 dicembre 1996, repertorio n. 25765, codice fiscale n. 04939940724, registro imprese n. 148109, R.E.A. n. 372224, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 novembre 2004

*Il dirigente:* BALDI

**04A12006**

---

DECRETO 30 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Obiettivo Lavoro» a r.l., in Gioia del Colle.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 1° agosto 2002 e successivo accertamento del 24 febbraio 2003 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Obiettivo Lavoro» a r.l., con sede in Gioia del Colle, posizione n. 8228, costituita per rogito del notaio Nicola Guida di Gioia del Colle in data 31 marzo 1999, repertorio n. 74254, codice fiscale n. 05327980727, registro imprese n. 54746, R.E.A. n. 413361, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 novembre 2004

*Il dirigente:* BALDI

**04A12007**

---

DECRETO 30 novembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa sociale «Assistenza Sociale Puglia 2000» a r.l., in Bari.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 28 marzo 2002 e successivo accertamento del 2 dicembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004;

Decreta:

La società cooperativa sociale «Assistenza Sociale Puglia 2000» a r.l., con sede in Bari, posizione n. 7989, costituita per rogito del notaio Petrera Francesco Paolo di Bari in data 30 dicembre 1998, repertorio n. 893, codice fiscale n. 05270460727, registro imprese n. 7592, R.E.A. n. 408879, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 30 novembre 2004

*Il dirigente:* BALDI

**04A12008**

---

DECRETO 1° dicembre 2004.

**Scioglimento di sei società cooperative.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile (scioglimento per atto dell'autorità);

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero delle attività produttive;

Visto gli accertamenti ispettivi eseguiti sull'attività delle società cooperative da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive del 6 marzo 1996 che ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle società cooperative senza nomina del liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative:

Soc. coop. Castelvetro a r.l.», via Cimarosa n. 128/4 - Vignola (Modena); BUSC n. 2823/286028; data di costituzione 15 dicembre 1998; notaio Mauro Smeraldi;

«ARCA Piccola Soc. Coop. a r.l.», via Claudia n. 2049 - Savignano sul Panaro (Modena); BUSC n. 3011/299743; data di costituzione 5 giugno 2000; notaio Mauro Smeraldi;

«Super Star Piccola Soc. Coop. a r.l.», via IV novembre 3/e - Castelnuovo Rangone (Modena); BUSC n. 2996/299080; data di costituzione 17 novembre 2000; notaio Luigi Moruzzi;

«Soc. Coop. Moio a r.l.», via Ivaldo Aguzzali n. 3 - Fraz. Fossoli - Carpi (Modena); BUSC n. 2855/209601; data di costituzione 9 settembre 1999; notaio Fiori Aldo;

«La Metapontina Piccola soc. coop. a r.l.», via Barella 115 - Vignola (Modena); BUSC n. 2934/295007; data di costituzione 1° settembre 2000; notaio Carretta Francesco;

«Soc. Coop. Conduzione terreni Valle Scoltenna a r.l.», fraz. Acquaria - Montecreto (Modena); BUSC n. 1844/132107; data di costituzione 3 aprile 1974; notaio Ennio Giannotti,

sono sciolte per atto di autorità, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Modena, 1° dicembre 2004

*Il direttore provinciale:* MASSI

**04A12091**

---

DECRETO 1° dicembre 2004.

**Scioglimento della società cooperativa «Stretti paghe» a r.l., in La Spezia.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni e integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del Comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 settembre 2004 eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

La piccola società cooperativa «Stretti paghe» a. r.l., con sede legale in La Spezia, via XXIV Maggio n. 346, costituita il 7 dicembre 1999 per rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo, repertorio n. 41440, REA n. 99855, posizione provinciale n. 1276, posizione nazionale n. 289467, partita IVA n. 01087280119 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Spezia, 1° dicembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* MANCINO

**04A12089**

PROVVEDIMENTO 16 novembre 2004.

**Cancellazione dal registro delle imprese di nove società cooperative.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali attestanti che le società cooperative sono in liquidazione ordinaria e che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che siano cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «La Palmaria a r.l.», in liquidazione dal 17 gennaio 1984, con sede legale in Portovenere (La Spezia) via Artiglié, 4, costituita il 16 dicembre 1978, rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 53590, codice fiscale n. 00742960115, posizione nazionale n. 164708, posizione provinciale n. 843, ultimo bilancio presentato esercizio 1983;

2) società cooperativa «Valle del Magra a r.l.», in liquidazione dal 7 settembre 1990, con sede legale in Santo Stefano di Magra (La Spezia) via Tavilla, 32, costituita il 28 ottobre 1989, rogito notaio dott. Tito

Raimondi, repertorio n. 100179, codice fiscale n. 00899070114, posizione nazionale n. 245234, posizione provinciale n. 1040, nessun bilancio presentato;

3) società cooperativa «Omnia cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione dal 12 giugno 2001, con sede legale in La Spezia, Renato Grifoglio, 32/A, costituita il 13 giugno 1998, rogito notaio dott. Rocco Paolo Infantino, repertorio n. 8948, codice fiscale n. 01058270115, posizione nazionale n. 283095, posizione provinciale n. 1197, nessun bilancio presentato;

4) società cooperativa «Varese a r.l.», in liquidazione dal 10 marzo 1992, con sede legale in Varese Ligure (La Spezia) piazza Vittorio Emanuele, costituita il 10 giugno 1986, rogito notaio dott. Marcello Federici, repertorio n. 66923, codice fiscale n. 00824490114, posizione nazionale n. 226754, posizione provinciale n. 986, ultimo bilancio presentato esercizio 1986;

5) società cooperativa «Ameglia Domani a r.l.», in liquidazione dal 30 dicembre 1995, con sede legale in Sarzana (La Spezia) via Torione San Francesco, 21, costituita il 15 dicembre 1984, rogito notaio dott. Pasquale Scrufari, repertorio n. 8160, codice fiscale n. 90002380112, posizione nazionale n. 209149, posizione provinciale n. 944, ultimo bilancio presentato esercizio 1997;

6) società cooperativa «Folledil Service Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione dal 2 novembre 2000, con sede legale in Santo Stefano di Magra (La Spezia) via Brigate Partigiane, 143, costituita il 13 agosto 1998, rogito notaio dott. Pasquale Scrufari, repertorio n. 112432, codice fiscale n. 01060570114, posizione nazionale n. 285898, posizione provinciale n. 1227, ultimo bilancio presentato esercizio 1998;

7) società cooperativa «Pluriseervice a r.l.», in liquidazione dal 6 febbraio 1998, con sede legale in Bolano (La Spezia) via Genova, 184, costituita l'11 giugno 1993, rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 74505, codice fiscale n. 00959760117, posizione nazionale n. 263484, posizione provinciale n. 1104, nessun bilancio presentato;

8) società cooperativa «Il Tartufo a r.l.», in liquidazione dal 27 novembre 1987, con sede legale in Portovenere (La Spezia) via Cesare Battista, 51, costituita il 2 aprile 1987, rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo, repertorio n. 11828, codice fiscale n. 00840540116, posizione nazionale n. 227856, posizione provinciale n. 988, nessun bilancio presentato;

9) società cooperativa «C.M.S. Costruzioni metalmeccaniche spezzine a r.l.», in liquidazione dal 4 gennaio 1995, con sede legale in Bolano (La Spezia) via Portovenere, 3, costituita il 20 luglio 1992, rogito notaio dott. Rosario Patanè, repertorio n. 44245, codice fiscale n. 00943220111, posizione nazionale n. 260288, posizione provinciale n. 1089, ultimo bilancio presentato esercizio 1997.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, U.O. cooperazione, piazzale J.F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 16 novembre 2004

*Il direttore provinciale reggente:* MANCINO

**04A11475**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2004.

**Obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963e, ss. mm, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento n. 686/1997 del Consiglio del 14 aprile 1997, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca ;

Visti i risultati delle attività svolte durante il primo periodo di operatività del sistema V.M.S. gestito dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'Amministrazione Mi .P. A. F.;

Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati - bordo/terra - che la manutenzione e/o sostituzione degli appartai di bordo (blue box) a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori/proprietari delle navi soggette al controllo satellitare, affinché sia assicurata una gestione autonoma degli apparati installati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto già avviene negli altri Stati membri dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo

satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti;

Visto la legge 27 marzo 2004 n. 77 ;

Stante la necessità di procedere prioritariamente alle intestazioni delle utenze satellitari a carico degli armatori/proprietari di navi soggette all'obbligo di cui innanzi;

Ritenuto necessario assicurare l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari e, di sanzionare eventuali inadempienze;

Decreta:

Art. 1.

È fatto obbligo agli armatori/proprietari di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutta superiore a 24 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione delle utenze relative al traffico satellitare effettuato tramite gli apparati di bordo, attualmente in carico all'Amministrazione e di sostenerne i relativi costi di gestione (trasmissione dei dati e manutenzione ordinaria e straordinaria).

L'obbligo dell'intestazione delle utenze satellitari dovrà essere attuato entro e non oltre il 31 dicembre 2004, mentre l'accollo degli oneri economici, relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box), decorreranno dal 1° gennaio 2005.

Art. 2.

Gli armatori/proprietari delle navi, qualora non ottemperino ai suddetti obblighi non potranno:

esercitare alcuna attività di pesca a norma del Reg. n. 2244/2003;

accedere ad alcun aiuto pubblico (comunitario e/o nazionale).

Art. 3.

I Centri di controllo nazionale e d'area, adotteranno tutte le misure necessarie ritenute più idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente provvedimento.

Roma, 10 novembre 2004

*Il direttore generale:* TRIPODI

**04A11742**

---

DECRETO 3 dicembre 2004.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e di Salerno.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Campania di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate dal 25 luglio 2004 al 25 settembre 2004 nelle province di Benevento e Salerno;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Campania subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della commissione dell'Unione europea sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

*Benevento:*

grandinate del 25 luglio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nei territori dei comuni di Fragneto Monforte, Casalduni, Ponte e San Lorenzo Maggiore;

grandinate dell'1°, 2, 3 e 6 settembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nei territori dei comuni di Apice, Baselice e San Giorgio La Molara.

*Salerno:*

grandinate del 3 settembre 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nei territori dei comuni di Sala Consilina e Teggiano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della commissione dell'Unione europea sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla

decisione della medesima commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

*Il Ministro:* ALEMANNO

**04A12009**

DECRETO 3 dicembre 2004.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Brindisi e di Taranto.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate dal 2 giugno al 9 agosto 2004 nelle province di Brindisi e Taranto;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della commissione dell'Unione europea sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

*Brindisi:*

grandinate del 26 luglio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei territori dei comuni di Ostuni, Ceglie Messapica;

grandinate del 9 agosto 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei territori del comune di San Michele Salentino.

*Taranto:*

grandinate del 2 giugno 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei territori dei comuni di Castellaneta e Mottola;

grandinate del 25 luglio 2004, provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nei territori dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianello, Palagiano.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della commissione dell'Unione europea sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

*Il Ministro:* ALEMANNO

**04A12010**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 novembre 2004.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa europea tutto servizi - società cooperativa a responsabilità limitata», in Sassari.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale il dott. Giuseppe Luigi Marini è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa

europea tutto servizi - società «cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 27 febbraio 2004;

Vista la nota in data 17 settembre 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Elisabetta Lay, nata a Bressanone (Bolzano) l'11 ottobre 1956, domiciliata in Cagliari, via Ada Negri, n. 17, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giuseppe Luigi Marini, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11841**

---

DECRETO 18 novembre 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Levante - società consortile coop. a r.l.», in Monteroni di Lecce, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Levante - società consortile coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Monteroni di Lecce (Lecce) (codice fiscale n. 03146900752) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Danilo Tacchilei nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975 e domiciliato a Bari in via Di Cagno Abbrescia, 31/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11842**

---

DECRETO 18 novembre 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «S. Angela 86 a r.l.», in Scafati, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «S. Angela 86 a r.l.», con sede in Scafati (Salerno) (codice fiscale n. 04960140632) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Erik Furno, nato a Meta (Napoli) il 3 febbraio 1953 e domiciliato a Napoli in via Cesario Console n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11843**

DECRETO 18 novembre 2004.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Automa - Sistemi di Automazione Industriale», in Genova.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2004 con il quale la società cooperativa Automa - Sistemi di Automazione Industriale, con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Edoardo Giacò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Atteso che il nominato commissario è deceduto il 25 settembre 2004;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La rag. Cinzia Giacò nata a Torino il 19 novembre 1973, domiciliata in Verzuolo (Cuneo), via S. Grato n. 68, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Edoardo Giacò, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11918**

DECRETO 18 novembre 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Ge. a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la proposta dell'ufficio competente della vigilanza in data 28 settembre 2004 e la documentazione ad essa allegata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Ge. a r.l.», con sede in Napoli (codice fiscale 06211180630) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Orefice, nato a Casavatore (Napoli) il 3 luglio 1946 ed ivi domiciliato in via Palizzi, n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11919**

---

DECRETO 18 novembre 2004.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Compartimentale Portabagagli e Facchini a r.l. soc. coop.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 agosto 2004 dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa sottoindicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Compartimentale Portabagagli e Facchini - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 02881500108) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alberto Bianco, nato a Savona il 22 maggio 1964, domiciliato a Ceriale (Savona), via Aurelia n. 129/2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 novembre 2004

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**04A11920**

---

DECRETO 3 dicembre 2004.

**Disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, per l'acquisto di beni e servizi.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 3, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio;

Visti gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti rispettivamente, la nuova disciplina sulla vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, con il quale tra i compiti conservati allo Stato, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, è stata prevista la disciplina della gestione patrimoniale e

finanziaria delle camere di commercio ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 5 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 212;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'art. 3, commi 166 e 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese di economia;

Visto l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 che prevede, ai fini della disciplina delle procedure in economia delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'acquisizione di beni e servizi l'adozione di un decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 14 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica con il quale viene abrogato l'art. 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, che disciplina il sistema di procedure in economia delle Camere di commercio per i lavori, le forniture di beni e servizi;

Visti gli articoli 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreta:

Art. 1.

*Acquisizione di beni e di servizi in economia*

1. Sono acquistate in economia le forniture di beni e servizi, come di seguito riportate, necessarie allo svolgimento dell'attività istituzionale della camera di commercio, che non superano singolarmente la somma di € 200.000, oltre IVA:

*a)* beni:

1) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili ed arredi;

2) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;

3) medaglie, coppe ed altri oggetti per manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;

4) divise da lavoro;

5) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici;

6) programmi informatici;

*b)* servizi:

1) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;

2) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione;

3) manutenzione, riparazione di attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili e arredi;

4) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e guardania;

5) telefonia fissa e mobile e altre utenze;

6) spese connesse all'espletamento di corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni di istituto;

7) servizio buoni-pasto;

8) polizze di assicurazione;

9) servizi fotografici;

10) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento degli uffici;

11) traduzioni e interpretariato;

12) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;

13) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura;

14) studi, ricerche e prestazioni professionali.

2. L'acquisto di forniture di beni e di servizi in economia è altresì consentito:

*a)* per provviste e prestazioni quando è stabilito che devono essere eseguiti in danno dell'appaltatore;

*b)* nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;

*c)* nelle misure strettamente necessarie, nei contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

*d)* per eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, cose, nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.

Art. 2.

*Procedure e modalità*

1. L'acquisizione in economia avviene con la procedura:

*a)* dell'amministrazione diretta;

*b)* del cottimo fiduciario;

*c)* del sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre intervento di impresa esterna, in quanto effettuati, a cura del provveditorato, con impiego di materiale e mezzi di proprietà o appositamente noleggiati.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna.

4. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i servizi, le forniture e gli acquisti per i quali si rende necessario od opportuno affidare l'esecuzione a persone od imprese riconosciute idonee.

5. I preventivi sono richiesti ad almeno tre persone o imprese per importi sino a € 50.000 oltre IVA e ad almeno cinque per importi superiori.

6. I preventivi contengono ogni indicazione circa l'esecuzione della prestazione, il prezzo unitario e complessivo e le modalità di pagamento e sono conservati agli atti.

7. I preventivi sono richiesti anche sulla base di specifiche tecniche predisposte dalla camera di commercio.

8. È consentito il ricorso a una sola persona o impresa nei casi di urgenza e di specialità della fornitura o del servizio, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non supera i € 20.000 oltre l'IVA. I preventivi sono conservati agli atti.

Art. 3.

*L'ordinazione di beni e di servizi in economia*

1. Le ordinazioni delle forniture di beni e di servizi in economia sono disposte dal dirigente dell'area economico-finanziaria con ordinativo o lettera ordinativo su proposta del provveditore.

2. L'ordinativo è redatto in duplice copia una delle quali è consegnata all'impresa fornitrice.

3. L'ordinativo contiene la descrizione della fornitura del bene o del servizio da eseguire, la quantità, il prezzo e ogni altra modalità di esecuzione della fornitura, nonché le forme di pagamento, oltre alle penali in caso di inadempimento parziale o totale.

4. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

5. È vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario.

Art. 4.

*Le operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi*

1. Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.

2. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.

3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a € 20.000 oltre IVA, relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, è consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata dal provveditore sulla fattura o espressa con separata dichiarazione.

4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.

5. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, e che sono posti nelle condizioni prescritte, a seguito di limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

6. In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati se l'impresa non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine la camera di commercio spedisce all'impresa i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.

8. Gli eventuali difetti o imperfezioni, non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'impresa da responsabilità.

Art. 5.

*I lavori in economia*

1. Sono eseguiti in economia i lavori che non superano singolarmente l'importo di € 200.000 oltre IVA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Non è consentito frazionare artificiosamente nessun lavoro di importo superiore.

3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuate nel programma annuale, nonché quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.

4. Sono eseguiti in economia i lavori di seguito specificati:

*a)* i lavori, fino ad un importo massimo di € 200.000, oltre IVA, riguardanti la manutenzione, la riparazione, e in genere la conservazione e il funzionamento di beni immobili e di impianti tecnologici, se eventi imprevedibili non consentono la loro realizzazione con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

*b)* i lavori per importi non superiori a € 50.000, oltre IVA, relativi alla manutenzione di immobili e di impianti, in assenza di eventi imprevedibili;

*c)* i lavori che, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gare pubbliche, non si possono differire;

*d)* il completamento di lavori e di impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

*e)* gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Art. 6.

*Le modalità di esecuzione dei lavori in economia*

1. I lavori in economia sono eseguiti nella forma di cottimo.

2. Il dirigente dell'area economico-finanziaria avvia le procedure di affidamento nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati all'art. 5 ed entro il limite di € 200.000, oltre IVA.

3. Per i lavori di importo inferiore a € 20.000 oltre IVA, la trattativa è condotta con una sola ditta.

4. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo è compreso nella fascia tra i 20.000 e i € 200.000 oltre IVA, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. La gara è ritenuta valida anche con la presentazione di una sola offerta ritenuta congrua.

5. Nella procedura di scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai € 20.000 oltre IVA e fino al € 200.000, oltre IVA non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, realizzandosi una gara meramente informale.

6. Quando la camera di commercio è stazione appaltante, l'atto di cottimo è redatto dal dirigente dell'area economico-finanziaria che si avvale di competenze professionali adeguate per le funzioni tecniche inerenti la realizzazione dell'opera stessa; l'atto di cottimo contiene:

*a)* la descrizione dei lavori da eseguire;

*b)* i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;

*c)* le condizioni di esecuzione;

*d)* il termine di ultimazione dei lavori;

*e)* i termini e le modalità di pagamento;

*f)* le penalità in caso di ritardo, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 7.

*I criteri di aggiudicazione dei lavori in economia*

1. Nei casi in cui le voci di capitolato per lavori risultano economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi) all'aggiudicazione dei lavori in economia è applicato il criterio del prezzo più basso. Diversamente è applicato indifferentemente il criterio del «prezzo più basso» o quello dell'offerta «economicamente più vantaggiosa», mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili secondo la natura dei lavori da eseguirsi a cottimo.

Art. 8.

*I lavori d'urgenza*

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un'apposita relazione tecnica predisposta a cura del responsabile del procedimento, nella quale sono indicati i motivi, le cause, i lavori necessari con il relativo onere.

Art. 9.

*I lavori di somma urgenza*

1. In circostanze di somma urgenza il segretario generale provvede contemporaneamente alla redazione dell'atto di cui all'art. 6 e all'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000 oltre IVA, garantendo la rimozione dello stato di pregiudizio della pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza è affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

3. Il segretario generale informa la giunta camerale delle operazioni svolte.

Art. 10.

*La perizia suppletiva per maggiori spese*

1. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, se durante l'esecuzione dei lavori in economia, accerta che la previsione di spesa originaria è insufficiente, dispone una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione al segretario generale sull'eccedenza di spesa. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i € 200.000 oltre IVA.

Art. 11.

*I piani di sicurezza*

1. Il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, è allegato ai contratti dei quali fa parte integrante.

Art. 12.

*La contabilità dei lavori*

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è riportata in apposito libretto delle misure prescritte per i lavori stessi.

Art. 13.

*Il collaudo dei lavori*

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 14.

*Le comunicazioni all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

1. I dati informatici relativi agli appalti di lavori aggiudicati o affidati dalla camera di commercio sono trasmessi, in via telematica, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, presso la Sezione centrale o le Sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, con le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

2. Agli adempimenti, di cui al comma 1, provvede il responsabile del procedimento, nominato dalla camera di commercio.

3. Infocamere, società consortile per azioni delle camere di commercio, è autorizzata, in applicazione dell'art. 4, comma 15, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a definire con l'Osservatorio dei lavori pubblici, anche a mezzo convenzione, il collegamento per la trasmissione, su supporto informatico o in via telematica, dei dati relativi alle imprese appaltatrici dei lavori di cui all'art. 2, comma 1, della legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

**04A12108**

DECRETO 7 dicembre 2004.

**Determinazione, per l'anno 2005, della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione, occorre determinare per l'anno 2005 la misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal titolo «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» per l'anno 2003, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.A. in data 27 luglio 2004;

Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 16 novembre 2004, concernente la determinazione della misura degli oneri di gestione per l'esercizio 2005;

Vista la lettera n. 475547 del 18 novembre 2004 con la quale l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da versare al predetto Fondo per l'anno 2005 possa essere confermata nella misura del 2,50%;

Ritenuta l'opportunità di determinare per il 2005 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2005 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 16 novembre 2004, nelle premesse citato.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio 2005 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2005 determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio 2003 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

*Il Ministro:* MARZANO

**04A12118**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Michaela Von Wohlgemuth, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato, titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Visto, in relazione al disposto dell'art. 12, comma 8 del più volte citato decreto legislativo n. 115/1992, il precedente provvedimento di riconoscimento, prot. n. 6656 del 25 marzo 2004, avente per oggetto titolo identico;

Ritenuto:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Magistra Philosophiae) rilasciato l'11 gennaio 1999 dall'Università di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 9 luglio 2004 dal Bundesgymnasium di Innsbruck, posseduto da:

cognome:

Von Wohlgemuth;

nome: Michaela;

nata a: Bolzano;

il: 15 febbraio 1974;

cittadinanza comunitaria (italiana);

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A «materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine»;

98/A «tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 ottobre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A11648**

---

DECRETO 17 novembre 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Àngeles Belén Diez Coderque, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa María Ángeles Belén Díez Coderque, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione «Titulo de diplomado en profesorado de educación general basica (Especialidad: Ciencias)»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta

1. Il titolo di formazione «Titulo de diplomado en profesorado de educación general Basica (especialidad: ciencias)», rilasciato a Madrid il 15 ottobre 1985 dal Ministro de Educación y Cencia, conseguito presso la Escuela Universitaria del Profesorado de Educaciòn General Basica de Leon, dalla cittadina spagnola María Ángeìes Belén Díez Coderque, nata a Leon (Spagna) il 22 dicembre 1955, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente delle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 45/A «lingua straniera» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A11644**

DECRETO 17 novembre 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Sandy Crovato, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Svezia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Sandy Crovato, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione «Barn-Och Ungdomspedagogisk Examen (Bachelor of Education in Child and Youth Education)»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Barn-Och Ungdomspedagogisk Examen (Bachelor of Education in Child and Youth Education)», rilasciato dalla Högskolan Kristianstad (Svezia) il 20 dicembre 1996, posseduto dalla cittadina comunitaria (svedese) Crovato Sandy, nata a N. Melby (Svezia) l'11 novembre 1971, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole dell'infanzia italiane.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A11645**

DECRETO 17 novembre 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Rocio Vída García, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Rocio Vída García nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessataa comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, tenuto anche conto dell'esperienza professionale documentata, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante e, comunque, non superiore ai quattro anni (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Hispanica»rilasciato il 28 agosto 2000 dalla Universidad de Màlaga (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 1º marzo 2000 dalla Universidad de Málaga (Spagna), posseduto dalla cittadina spagnola Rocio Vída García, nata a Málaga (Spagna) il 21 marzo 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente delle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere»spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

**04A11646**

---

DECRETO 17 novembre 2004.

**Riconoscimento, in favore della cittadina straniera prof.ssa Inna Radiouk, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Bielorussia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministe-

riale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Inna Radioux, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione «Diploma di insegnante delle lingue spagnola e di inglese della scuola secondaria»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (articolo 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 ottobre 2004, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Diploma di insegnante delle lingue spagnola ed inglese della scuola secondaria» conferito in data 4 giugno 1998 dalla commissione esaminatrice statale dell'Università Linguistica di Minsk (Bielorussia), posseduto dalla cittadina italiana Radiouk Inna, nata a Borisov (Repubbblica di Belarus - Bielorussia) il 4 agosto 1976, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» inglese e spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 novembre 2004

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

04A11647

---

DECRETO 1° dicembre 2004.

**Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593.**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modi-

fiche, sino al decreto dirigenziale n. 1483/ric. del 17 novembre 2004, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 23 novembre 2004, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

*Emilia Romagna:*

A-Z Gomma Ricambi S.r.l., via Quartiere Romitaggio, 19 - 43010 Fontevivo (Parma).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.13 - Fabbricazione di altri prodotti in gomma;

25.24 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche;

29.56.3 - Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme per macchine.

Punto di primo contatto:

tel. 0521-619075 - E-mail: azgomma@azgomma.it

fax 0521-619079 - Sito internet: www.azgomma.it

Cormo S.c. a r.l. - Ricerca e sviluppo porte e finestre, via Magnanimi, 40 - 42018 San Martino in Rio (Reggio Emilia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

20.30.1 - Fabbricazione di porte e finestre in legno;

53.2 - Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione.

Punto di primo contatto:

tel. 0522-638111 - E-mail: cormo@cormo.com

fax 0522-695445 - Sito internet: www.cormo.com

Sertek S.a.s. di Tiziano Mazzanti & C., via Caduti di Sabbiuno, 9/a - 40011 Anzola dell'Emilia (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.40 - Attività tecniche;

72.60 - Altre attività connesse all'informatica;

29.24 - Fabbricazione e installazione di macchine automatiche.

Punto di primo contatto:

tel. 051-736619 - E-mail: tiziano@sertek.it

fax 051-735971 - Sito internet: www.sertek.it

*Toscana:*

New Mill S.p.a., via Udine, 90 - 59100 Montemurlo (Prato).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;

17.13.2 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate;

17.14 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino.

Punto di primo contatto:

tel. 0574-68161 - E-mail: maurizio.gelli@newmill.it

fax 0574-686897 - Sito internet: www.newmill.it

*Calabria:*

ID Technology S.r.l. - Centro di ricerca per l'E-learning e Knowledge Management, via Sabotino, 55 - 87100 Cosenza.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.1 - Consulenza per l'installazione di sistemi informatici;

72.2 - Realizzazione di software e consulenza informatica;

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienza naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 098-421842 - E-mail: g.verduci@idtech.it

fax 02-8051131 - Sito internet: www.idtech.it

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

Sint Technology S.r.l., via Giusti, 229 - 50041 Calenzano (Firenze).

Punto di primo contatto:

tel. 055-8826302;

fax 055-8826303;

e-mail: info@sintechnology.com

sito internet: www.sintechnology.com

Iscrizione nell'albo al posto di Sint Technology S.a.s. per variazione forma giuridica e indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

*Il dirigente:* COBIS

**04A12003**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 6 dicembre 2004.

**Autorizzazione alla società «C.A.F. CIDA S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «C.A.F. CIDA S.r.l.», con sede in Roma, via Nazionale n. 75 - c.a.p. 00184, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati (art. 34, comma 2 e 3, lettere *c), d), e), f),* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e ad utilizzare il termine C.A.F. dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

*Motivazioni.*

Con istanza del 19 ottobre 2004 la società «C.A.F. CIDA S.r.l.», legalmente rappresentata dal presidente sig. Rembado Giorgio, ha chiesto di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, lettera *d)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I soggetti costituenti il C.A.F. hanno presentato la documentazione atta a comprovare di essere in possesso dei requisiti richiesti.

Dalla documentazione prodotta risulta:

1) la comunicazione, datata 7 ottobre 2004, con la quale il Presidente e legale rappresentante della «CIDA - Confederazione Italiana dei Dirigenti ed Alte Professionalità - con sede in Roma, via nazionale n. 75, attesta che il numero degli iscritti è superiore a 50.000;

2) il capitale sociale del C.A.F. CIDA S.r.l. è stato interamente versato come risulta dalla ricevuta di deposito dei decimi di capitale di euro 55.000,00 della Banca Intesa S.p.a. - Filiale di Roma del 9 settembre 2004;

3) la polizza n. 1501814 con massimale di € 1.032.000,00 stipulata con la Compagnia LLOID'S of London per il tramite di Dual Italia S.p.a.;

4) sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti della normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, nonché dal presidente della società richiedente.

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 6 dicembre 2004

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**04A12092**

## REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 12 novembre 2004.

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003. — Modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e di rendicontazione delle spese degli interventi inclusi nel piano approvato con ordinanza A/9 del 9 agosto 2004.** (Ordinanza n. A/12).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 settembre 2004 per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara nei giorni 23 e 24 settembre 2003;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con il quale è stata prorogata la durata dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla Protezione civile della regione Toscana è stato nominato commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze, attribuite al commissario delegato ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Richiamata la propria ordinanza n. A/4 del 19 aprile 2004 che destina € 2.900.000,00 al finanziamento delle spese per la realizzazione di un piano di primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico;

Richiamata la propria ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 con la quale è stato approvato il piano relativo ai primi interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della provincia di Massa Carrara colpito dagli eventi del 23 e 24 settembre 2003 e sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi stessi, nonché attribuiti i relativi finanziamenti;

Considerato che l'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 rimanda ad un successivo provvedimento commissariale l'individuazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, di monitoraggio dei lavori e decreto-legge rendicontazione delle spese degli interventi approvati con tale ordinanza;

Vista la decisione del comitato tecnico per la programmazione del 20 novembre 2003, come integrata e modificata dalla decisione del 29 aprile 2004, che individua le strutture organizzative della regione Toscana, poste all'interno delle direzioni generali, che svolgono attività di supporto ai commissari delegati;

Ordina:

il ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori non è a disposizione degli enti attuatori ed i relativi importi saranno utilizzati dal commissario delegato per il finanziamento di ulteriori interventi da individuare con apposita ordinanza da redigere a cura della direzione generale politiche territoriali e ambientali - settore tutela del territorio per tutte le attività di seguito indicate la struttura di supporto al commissario delegato è costituita dall'ufficio regionale per la tutela del territorio di Massa Carrara (URTT di Massa Carrara) al quale gli enti attuattori sono tenuti a riferirsi indirizzando la corrispondenza e la documentazione relativa alla gestione degli interventi;

l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004, relativamente alle quote erogate in acconto, sarà effettuata con le seguenti modalità:

acconto del 50% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara), utilizzando lo schema di cui all'allegato *A* alla presente ordinanza;

ulteriore acconto del 40% dell'importo risultante dal quadro economico del progetto dei lavori, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori, su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara) utilizzando lo schema di cui all'allegato *B* alla presente ordinanza. La richiesta può essere inoltrata quando almeno il 70% di quanto precedentemente erogato è stato utilizzato, oppure quando il responsabile unico del procedimento attesta l'insufficienza delle somme erogate e disponibili per la copertura di crediti esigibili di terzi nei confronti dell'ente attuatore.

La rendicontazione delle spese di ciascun intervento, relativamente alle quote erogate in acconto di cui sopra, sarà effettuata dagli enti attuattori con cadenza trimestrale inoltrando al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara) la documentazione di spesa progressivamente disponibile. Tale documentazione consistente in fatture/notule, provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati, dovrà essere trasmessa in copia conforme all'originale, congiuntamente all'invio della scheda di monitoraggio dell'intervento stesso;

il monitoraggio degli interventi sarà effettuato dagli enti attuatori relativamente a ciascun intervento utilizzando la scheda allegata alla circolare del dipartimento della Protezione civile n. 1 del 20 aprile 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2000 - serie generale n. 101;

le schede di monitoraggio allegate alla circolare, di cui al punto precedente sono compilate dagli enti attuatori a partire dalla data della gara di appalto fino alla conclusione di ogni adempimento relativo alla gestione dei lavori oggetto di monitoraggio e sono trasmesse ogni trimestre al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara);

le schede di monitoraggio sono integrate dagli enti attuatori con l'indicazione del tipo di procedura seguita per l'appalto dei lavori;

l'erogazione dei finanziamenti agli enti attuatori degli interventi inclusi nell'ordinanza A/9 del 9 agosto 2004, relativamente alla quota di saldo, sarà effettuata su richiesta del responsabile unico del procedimento dell'ente attuatore da inoltrare al commissario delegato (c/o URTT di Massa Carrara) utilizzando lo schema di cui all'allegato *C* alla presente ordinanza. La richiesta potrà essere formulata secondo quanto indicato al punto 1 oppure al punto 2 dell'allegato *C*. In quest'ultimo caso è necessario allegare una specifica dichiarazione del responsabile finanziario dell'ente attuatore che attesti l'impossibilità dell'ente stesso ad anticipare con proprie risorse le somme necessarie per il pagamento a saldo delle spese relative all'intervento;

i finanziamenti assegnati con ordinanza A/9 del 9 agosto 2004 possono essere erogati, alle stesse condizioni stabilite con la presente ordinanza in merito ai ribassi d'asta, anche agli enti che per motivi di urgenza hanno avviato o concluso l'esecuzione di interventi con la stessa ordinanza approvati;

le somme eventualmente spese dagli enti attuatori per finalità non rispondenti a quelle dell'ordinanza n. 3325/2003 sono soggette al recupero. Sono parimenti soggette a recupero le somme per le quali si ritardi a trasmettere senza giustificabile motivo il rendiconto e venga superato il termine assegnato dal commissario per inoltrarlo e quelle non rendicontate entro i termini di cui all'allegato *C*, punto 2) alla presente ordinanza;

di comunicare la presente ordinanza agli enti attuattori degli interventi, alle strutture regionali interessate, e di disporne la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 novembre 2004

*Il commissario delegato:* FRANCI

**04A11600**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 3 dicembre 2004.

**Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore della carta.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

1. MATERIALE RICICLATO.

*Definizione di materiale riciclato.*

Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

*Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel Repertorio del riciclaggio.*

Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei materiali riciclati all'interno del Repertorio del riciclaggio:

carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643;

carte cartoni e cartoncini prodotti a partire paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate;

carte, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643 e da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli ecc. da raccolte selettive e/o differenziate;

paste ottenute dal trattamento di epurazione e assortimento dei maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643, con o senza disinchiostrazione;

paste ottenute da legno derivante da scarti, trucioli proveniente da raccolte selettive e/o differenziate.

1.1. NORME TECNICHE.

La carta da macero è classificata secondo le norme UNI-EN 643 (ottobre 2002).

Questa lista definisce sia il contenuto delle diverse tipologie sia ciò di cui devono essere esenti.

Le oltre 50 tipologie di carte da macero classificate dalla norma UNI-EN 643 vengono raggruppate in cinque gruppi:

qualità ordinarie;

qualità medie;

qualità superiori;

qualità kraft;

qualità speciali.

Tutte queste qualità sono intese come post-consumo ai fini dell'applicazione della normativa di cui art. 52, comma 56 della legge n. 448/2001, intendendo con questo termine tutto ciò che è stato comunque utilizzato dal consumatore/cliente anche professionale.

1.2. LIMITE IN PESO IMPOSTI DALLA TECNOLOGIA.

La tecnologia non impone per la produzione di materiali e beni in questo settore particolari limiti. Pertanto, il materiale riciclato (considerate le sole fibre ed escludendo gli additivi) può giungere fino al 100%.

Esistono alcune eccezioni da valutare caso per caso:

carta per quotidiani: si assume un limite pari al 90-95% del peso del materiale riciclato;

cartoncino: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;

cartone ondulato: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;

cartone per anime: si assume un limite pari al 90-100% del peso del materiale riciclato;

carte naturali per cataloghi: si assume un limite pari al 60-70% del peso del materiale riciclato;

carte patinate con fibre meno pregiate: si assume un limite pari al 10-30% del peso del materiale riciclato;

carte patinate con fibre più pregiate: si assume un limite pari al 50% del peso del materiale riciclato;

tissue (uso igienico/sanitario): si assume un limite pari al 60% del peso del materiale riciclato;

carta per fotocopie: si assume un limite pari al 85% del peso del materiale riciclato.

L'entità effettiva di rifiuti dovrà essere dichiarata nell'ambito dell'allegato *A* e da apposita certificazione.

Sono esclusi dai casi sopra considerati quelli riguardanti carte per alimenti, carte permanenti, semipermanenti e carte per sicurezza.

Eventuali ed ulteriori parametri potranno essere aggiunti in funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore disponibili.

2. MANUFATTO O BENE OTTENUTO CON MATERIALE RICICLATO E CATEGORIE DI PRODOTTI.

*Definizione di manufatto e bene ottenuto con materiale riciclato.*

Bene o manufatto che presenti una prevalenza in peso di materiale come definito al punto 1.1.

*Categorie di prodotti ottenuti con materiale riciclato ammissibili alla iscrizione del repertorio del riciclaggio.*

Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 («Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono essere destinati») e all'indice inserito in allegato allo stesso, sono di seguito indicate — in maniera ovviamente non esaustiva — le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno essere integrate successivamente.

Nell'ambito di ciascuna categoria sono altresì indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva i beni e i manufatti ottenuti con materiali riciclati iscrivibili nel Repertorio del riciclaggio;

imballaggi (tra cui scatole in cartone, cartoncino, shoppers, sacchi, carta da imballo ecc.);

anime e supporti tecnologici;

articoli per il settore tessile;

articoli per il settore meccanico (imbottiture ecc.);

arredamenti per ufficio (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);

arredamenti per comunità (sedie, mobili, pareti divisorie ecc.);

complementi di arredo (attaccapanni, lampade, cestini, portadocumenti);

articoli per l'edilizia (pannelli, pannelli fono assorbenti, pavimenti ecc.);

articoli per l'idraulica (guarnizioni, filtri);

contenitori per rifiuti sanitari;

contenitori per la raccolta diffenziata negli uffici e nelle comunità;

carte grafiche: risme, rismette, brochure, riviste e pubblicazioni, ad eccezioni le carte grafiche per particolari usi (carte permanenti, definite dalla norma ISO 9706) e carte a massima permanenza (definite dalla norma UNI 10332);

carte igienico-sanitarie;

articoli per cancelleria (buste, contenitori, cartelle e cartelline ecc).

3. METODOLOGIA DI CALCOLO.

Nel settore cartario, con riferimento al termine quantitativo di cui all'obbligo, si fa riferimento alla quantità totale annua della categoria di materiali e beni come definiti al precedente punto 1.

4. OBBLIGO.

L'obbligo di copertura del trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni si riferisce a manufatti e beni realizzati con materiale riciclato contenuti nell'elenco del Repertorio del riciclaggio.

Fermo restando quanto disposto dal decreto n. 172/1987 rispetto agli standards qualitativi minimi, sussiste l'obbligo nel momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al Repertorio del riciclaggio, presentino contestualmente:

medesima destinazione d'uso, ancorché con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi;

prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

5. CONGRUITÀ DEL PREZZO.

La congruità del prezzo dei manufatti e beni realizzati con materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini che si vanno a sostituire.

6. ISCRIZIONE NEL REPERTORIO DEL RICICLAGGIO.

Documentazione da produrre per l'iscrizione:

allegato *A*: deve essere debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali riciclati e accluso alla presente circolare (al punto 3 della modulistica integrare «Codice europeo rifiuto»).

relazione tecnica: la domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire informazioni relative al materiale di cui è richiesta l'iscrizione, con particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri dati tecnici;

perizia giurata: la perizia giurata deve documentare la percentuale di cui al punto 1 presente nel materiale riciclato, sulla base di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato (suggerisce il Ministero). Può essere presentata un'unica perizia comprendente anche più materiali riciclati da iscriversi al Repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno. Altre informazioni utili: i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclaggio.

*Documentazione da inviare per l'iscrizione dei manufatti o beni realizzati con materiale riciclato:*

allegato *B*, debitamente compilato in base allo schema riservato ai beni o manufatti realizzati con materiali riciclati e accluso alla presente circolare;

relazione tecnica di progetto, contenente:

*a)* una descrizione del manufatto;

*b)* l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;

*c)* il peso complessivo del bene o manufatto;

*d)* una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

*e)* le caratteristiche prestazionali;

*f)* l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

*g)* dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;

*h)* le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Su richiesta della Commissione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 ottobre 2003, la relazione tecnica andrà integrata con una valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini.

Altre informazioni utili:

i soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di iscrizione con altre informazioni utili a qualificare il manufatto realizzato con materiale riciclato che intendono inserire nel Repertorio del riciclato (es: possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di analoghi manufatti realizzati con materiali vergini, etc.).

Invio della domanda:

la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con raccomandata a.r. all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 — via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.

Roma, 3 dicembre 2004

*Il Ministro:* MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Schema per materiali riciclati settore carta

*All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003* - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la società/ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede legale in . . . . . . . . . . . . . . . . c.a.p. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cod. fisc. o partita IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
iscritta al registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov. di ................ n. ... (eventuale),

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

*materiale riciclato*

1. Nome commerciale del materiale (eventuale) . . . . . . . . . . . . ;

2. Natura del materiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Codice europeo rifiuto e/o classificazione UNI-EN 643 con cui è realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso ............. da ................ a ............. %;

4. Capacità produttiva annua mc.........................;

All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. . . . . tel. . . . . ., e-mail . . . . @ . . .

Il tecnico ................

Il legale rappresentante .............

Data ...................

---

ALLEGATO *B*

Schema per manufatti e beni ottenuti con materiali riciclati settore carta

*All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003* - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la società/ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con sede legale . . . . . . . . . . . in . . . . . . . . . . . c.a.p . . . . . . . . . . .
prov. . . . . . . . via/piazza . . . . . . . cod. fisc. o partita IVA . . . . . . .,
richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

*manufatto o bene ottenuto in materiale riciclato*

1. Nome commerciale dei manufatti o bene (eventuale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

2. Codice Repertorio del Riciclaggio del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

| Codice Repertorio del riciclaggio | % |
|---|---|
| ........................... | ................. |
| ........................... | ................. |
| ........................... | ................. |
| ........................... | ................. |

3. Capacità produttiva annua n. pezzi o quantità ...........

4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere consultato in qualità di tecnico il sig. ............, tel. ............ e-mail ...........@........... indichiamo quale associazione di categoria di riferimento ....................., nella persona del sig. ......................., tel. ...................... e-mail .......................@.......................

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

*a)* una descrizione del manufatto;

*b)* l'evidenziazione delle parti realizzate con materiale riciclato;

*c)* il peso complessivo del bene o manufatto;

*d)* una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;

*e)* le caratteristiche prestazionali;

*f)* l'indicazione della potenziale offerta del singolo prodotto;

*g)* dichiarazione del rispetto del parametro di congruità del prezzo, di cui al punto 5 della presente circolare;

*h)* le norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualità, cui è soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto recante norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico .................

Il legale rappresentante ..............

Data ....................

**04A12119**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 10 dicembre 2004*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3191 |
| Yen giapponese | 139,59 |
| Corona danese | 7,4310 |
| Lira Sterlina | 0,69120 |
| Corona svedese | 9,0140 |
| Franco svizzero | 1,5349 |
| Corona islandese | 83,62 |
| Corona norvegese | 8,2180 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5792 |
| Corona ceca | 30,868 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 247,78 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6860 |
| Lira maltese | 0,4316 |
| Zloty polacco | 4,2077 |
| Leu romeno | 38845 |
| Tallero sloveno | 239,87 |
| Corona slovacca | 39,088 |
| Lira turca | 1896000 |
| Dollaro australiano | 1,7609 |
| Dollaro canadese | 1,6225 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2569 |
| Dollaro neozelandese | 1,8759 |
| Dollaro di Singapore | 2,1884 |
| Won sudcoreano | 1408,01 |
| Rand sudafricano | 7,7072 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**04A12224**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex»

*Provvedimento n. 262 del 23 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario PERLUTEX nella confezione: 20 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101120018.

Titolare A.I.C.: Leo Animal Health A/S - Uldum (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c, codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario «Perlutex» nella confezione: 20 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101120018.

Èautorizzato, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, il sito Orion Corporation Orion Pharma-Tengstrominkatu 6-8, FIN-20360 Turku-Finland per tutte le operazioni produttive eccetto il controllo del prodotto finito, il confezionamento ed il rilascio dei lotti dello stesso medicinale che, invece, continueranno ad essere effettuati presso il sito Leo Pharma AS, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup-Denmark.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11913**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ketavet»**

*Provvedimento n. 261 del 23 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario KETAVET soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml al 100% - A.I.C. n. 102087018;

flacone da 10 ml al 100% - A.I.C. n. 102087020;

flacone da 10 ml al 50% - A.I.C. n. 102087032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra 2 e 8 °C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11915**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Specin»**

*Provvedimento n. 263 del 25 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario SPECIN soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da100 ml - A.I.C. n. 102387014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102387026;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102387038.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8 °C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11912**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rubrocilina veterinaria».**

*Provvedimento n. 269 del 29 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario RUBROCILINA VETERINARIA nelle confezioni:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 102142039;

flacone da 80 ml - A.I.C. n. 102142041.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8 °C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11917**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rubrocilina forte veterinaria».**

*Provvedimento n. 270 del 29 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario RUBROCILINA FORTE VETERINARIA nelle confezioni:

flacone da 40 ml - A.I.C. n. 100071036;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100071048.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l., con sede legale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità dopo prima apertura.

È autorizzata la modifica della durata del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario.

La validità ora autorizzata è di 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra +2 e +8 °C., rimanendo invariata la validità del prodotto integro e corrisponde a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11916**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Cor»**

*Provvedimento n. 271 del 29 novembre 2004*

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW COR vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la corizza infettiva e la pseudopeste dei polli - flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. numero 102172020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione titolo/dose del principio attivo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario, indicata in oggetto la variazione del titolo/dose del principio attivo che sarà: principio attivo (per dose di vaccino da 0,25 ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

**04A11914**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Soc. coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: «Soc. coop.va Consorzio Fidal Lombardia a r.l.», in liquidazione, sede legale Milano, viale Luigi Majno n. 38, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Iannello di Milano, in data 30 giugno 1999, B.U.S.C. n. 17217, codice fiscale 12860500151.

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02/6792349 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**04A11867**

### Istruttoria per la cancellazione dal registro imprese di tre società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Prato - via Frà Bartolomeo n. 32 - Prato, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sottoelencate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo:

1) società cooperative «Edificatrice Citerna» in liquidazione dal 13 gennaio 1987, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Battiata Francesco in data 28 luglio 1977 repertorio n. 32618, iscrizione tribunale di Prato n. 4721, REA n. 267906;

2) società cooperativa «Proprietari fabbricati ex cantiere ferroviario di Prato» in liquidazione dal 22 aprile 1993, con sede in Prato, costituita per rogito notarile in data 20 ottobre 1961, codice fiscale n. 84001410483, REA n. 177296;

3) società cooperativa «Edificatrice Margherita» in liquidazione dal 9 dicembre 1991, con sede in Prato, costituita per rogito del notaio Bettini Luigi in data 23 febbraio 1983, repertorio n. 68004, codice fiscale n. 03354180485, REA n. 352531.

**04A11942**

### Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Super Lucido a r.l.», in Trani

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della attività produttive, si informa che: l'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa «Super Lucido a r.l.» con sede in Trani, costituita in data 28 gennaio 1986, con atto rogato dal notaio dott. Carlo Cicolani di Trani, repertorio n. 38335, posizione n. 5724/217066 - c.f. 03474730722 - REA n. 260439, registro sociale n. 7321, in liquidazione dal 4 giugno 1986.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via F. Filzi n. 18 - Bari.

**04A11943**

### Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Discoservice a r.l.», in Corato

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che dall'esame del verbale di mancata revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) cooperativa «Discoservice a r.l.» con sede in Corato, costituita in data 13 settembre 1988 con atto rogato dal notaio dott. Mario Tabacchi di Rimini, repertorio n. 7751, posizione n. 8940 - codice fiscale 01955940406 - R.E.A. n. 455197, in liquidazione dal 27 marzo 1998.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

**04A11944**

# AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillus Subtilis Ratiopharm»

*Estratto determinazione n. 41 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACILLUS SUBTILIS RATIOPHARM nelle forme e confezioni: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose; 1 mld/5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose, «2 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose;

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco strasse 3, cap D-89070, Germania (DE).

Confezione: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035904010 (in base 10), 127QJB (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto-integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico.Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo;

eccipiente: acqua depurata sterile 5 ml.

Confezione; «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 20 contenitori monodose - A.I.C. n. 035904022 (in base 10), 127QJQ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico.Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 1 miliardo.

eccipiente: acqua depurata sterile 5 ml.

Confezione: «2 mld/ 5ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035904034 (in base 10) 127QK2 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico.Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione, confezionamento e rilascio lotti).

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: spore di bacillus subtilis 2 miliardi;

eccipiente: acqua depurata sterile 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di dismicrobismo intestinale e delle sue manifestazioni cliniche specie nei lattanti (ad es. diarrea).

Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice di A.I.C. n. 035614, relativo al farmaco «Enterobios» ed al codice A.I.C. n. 013434, relativo al farmaco «Enteroflorin» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 035904010 (in base 10), 127QJB (in base 32).

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «1 mld/ 5 ml sospensione orale «20 contenitori monodose A.I.C. n. 035904022 (in base 10), 127QJQ in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «2 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose A.I.C. n. 035904034 (in base 10), 127QK2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035904010 «1 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035904022 «1 mld/ 5 ml sospensione orale «20 contenitori monodose - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035904034 «2 mld/ 5 ml sospensione orale» 10 contenitori monodose - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11844**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio e magnesio cloruro Fresenius Kabi Italia».

*Estratto determinazione n. 44 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: CALCIO E MAGNESIO CLORURO FRESENIUS KABI ITALIA, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «1 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227060231.

Confezione: «1 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 031905058 (in base 10); 0YFP92 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41/43 (tutte); Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), zona industriale Dittaino (tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principi attivi: calcio cloruro biidrato 0,29 g; magnesio cloruro esaidrato 0,61 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili. quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati patologici in cui è richiesta la somministrazione congiunta di ioni calcio e magnesio.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «1 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 031905058 (in base 10); 0YFP92 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031905058 «1 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11834**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artin»

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 45 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARTIN, nelle forme e confezioni: «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,8 ml, «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,8 ml.

Titolare A.I.C.: MC Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate - Milano, via Bergamo, 25, c.a.p. 20020, Italia, codice fiscale n. 11642860156.

Confezione: «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,8 ml.

A.I.C. n. 036084010 (in base 10); 12F69B (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (produzione-confezionamento-rilascio).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina tartrato 9,1 mcg (equivalenti a 5 mcg di adrenalina).

Una cartuccia da 1,8 ml contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 72 mg + adrenalina 9 mcg;

eccipienti: cloruro di sodio 6 mg; sodio metabisolfito 1 mg; acqua per iniettabili 1 ml.

Confezione: «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,8 ml.

A.I.C. n. 036084022 (in base 10); 12F69Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (produzione-confezionamento-rilascio).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina bitartrato 18,2 mcg (equivalenti a 10 mcg di adrenalina).

Una cartuccia da 1,8 ml contiene:

principi attivi: articaina cloridrato 72 mg + adrenalina 18 mcg;

eccipienti: cloruro di sodio 6 mg; sodio metabisolfito 1 mg; acqua per iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

anestesia di tipo lessico, tronculare o intralegamentoso.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,8 ml;

A.I.C. n. 036084010 (in base 10); 12F69B (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,8 ml;

A.I.C. n. 036084022 (in base 10); 12F69Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036084010 «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,8 ml - USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dagli specialisti in odontoiatria.

Confezione: A.I.C. n. 036084022 «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,8 ml - USPL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dagli specialisti in odontoiatria.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11839**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Pierrel medical care».

*Estratto determinazione NCR n. 46 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconi 100 ml, solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconi 250 ml, «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconi 500 ml, «solvente per soluzione iniettabile»12 sacche 1000 ml, «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml, «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel medical care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconi 100 ml.

A.I.C. n. 030738090 (in base 10); 0XB1PR (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel medical care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: un flacone da 100 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 100 ml.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 030738102 (in base 10); 0XB1PQ (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: un flacone da 250 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 250 ml.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 030738114 (in base 10); 0XB1Q2 (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: un flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 500 ml.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 12 sacche 1000 ml.

A.I.C. n. 030738126 (in base 10); 0XB1QG (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: una sacca da 1000 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml.

A.I.C. n. 030738138 (in base 10); 0XB1QU (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: una sacca da 3000 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 3000 ml.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml.

A.I.C. n. 030738140 (in base 10); 0XB1QW (in base 32).

Forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) Italia, zona industriale - (completa).

Composizione: una sacca da 5000 ml contiene:

principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 5000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconi 100 ml.

A.I.C. n. 030738090 (in base 10); 0XB1PR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconi 250 ml.

A.I.C. n. 030738102 (in base 10); 0XB1PQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 030738114 (in base 10); 0XB1Q2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 12 sacche 1000 ml.

A.I.C. n. 030738126 (in base 10); 0XB1QG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml.

A.I.C. n. 030738138 (in base 10); 0XB1QU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml.

A.I.C. n. 030738140 (in base 10); 0XB1QW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Per le confezioni: A.I.C. n. 030738090 «solvente per soluzione iniettabile» 30 flaconi 100 ml, A.I.C. n. 030738102 «solvente per soluzione iniettabile» 24 flaconi 250 ml, A.I.C. n. 030738114 «solvente per soluzione iniettabile» 20 flaconi 500 ml, A.I.C. n. 030738126 «solvente per soluzione iniettabile» 12 sacche 1000 ml, A.I.C. n. 030738138 «solvente per soluzione iniettabile» 3 sacche 3000 ml e A.I.C. n. 030738140 «solvente per soluzione iniettabile» 2 sacche 5000 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11837**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inframin»

*Estratto determinazione NCR/N n. 47 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INFRAMIN, anche nelle forme e confezioni: «5,3% soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml, «5,3% soluzione per infusione «20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41 - 43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezione: «5,3% soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 029167057 (in base 10); 0VU3GK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza), zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: l-isoleucina 5,6 g; l-treonina 4 g; l-leucina 8,8 g; l-triptofano 2 g; l-lisina 6,4 g; l-valina 6,4 g; l-istidina 2,6 g; l-fenilalanina 8,8 g; l-metionina 8,8 g.

Eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,05 g.

Confezione: «5,3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 029167069 (in base 10); 0VU3GX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza), zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio attivo: l-isoleucina 5,6 g; l-treonina 4 g; l-leucina 8,8 g; l-triptofano 2 g; l-lisina 6,4 g; l-valina 6,4 g; l-istidina 2,6 g; l-fenilalanina 8,8 g; l-metionina 8,8 g.

Eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,05 g.

Indicazioni terapeutiche: apporto bilanciato di costituenti proteici nella insufficienza renale acuta e cronica ed in caso di dialisi peritoneale o emodialisi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «5,3% soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml.

A.I.C. n. 029167057 (in base 10); 0VU3GK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «5,3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml.

A.I.C. n. 029167069 (in base 10); 0VU3GX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 029167057 «5,3% soluzione per infusione» 24 flaconi da 250 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Confezione: A.I.C. n. 029167069 «5,3% soluzione per infusione» 20 flaconi da 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11840**

### Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio fosfato Fresenius Kabi Italia».

*Estratto determinazione n. 48 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: POTASSIO FOSFATO FRESENIUS KABI ITALIA, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227060231.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 031910072 (in base 10); 0YFU5S (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), zona industriale Dittaino (tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principi attivi: potassio fosfato monobasico 0,3 g; potassio fosfato bibasico 1,55 g.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili. quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento del deficit di fosfati per mancata assunzione orale e del deficit di potassio quando la reintegrazione orale non è possibile. Terapia aggiuntiva nelle ipercalcemie di qualsiasi origine, secondarie o non ad iperparatiroidismo.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 031910072 (in base 10); 0YFU5S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031910072 «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11835**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Potassio lattato Fresenius Kabi Italia».**

*Estratto determinazione n. 49 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: POTASSIO LATTATO FRESENIUS KABI ITALIA, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227060231.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 031911050 (in base 10); 0YFV4B (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttori: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43 (tutte); Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro (Enna), zona industriale Dittaino (tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principi attivi: potassio idrossido 1,12 g; acido lattico 1,8 g.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento delle deficienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile e nelle acidosi di media entità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml.

A.I.C. n. 031911050 (in base 10); 0YFV4B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031911050 «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 60 strip da 5 fiale da 10 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11836**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broxol»**

*Estratto determinazione NCR/N n. 50 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BROXOL, anche nella forma e confezione: «15 mg soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale n. 03589790587.

Confezione: «15 mg soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 025573116 (in base 10), 0SDFRW (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Officina farmaceutica Gelfipharma international S.r.l.

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: ambroxol cloridrato mg 15;

eccipienti: acido citrico, fosfato bisodico, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «15 mg soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml.

A.I.C. n 025573116 (in base 10), 0SDFRW (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025573116 «15 mg soluzione da nebulizzare» 6 fiale 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11846**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio e sodio cloruro Pierrel Medical Care».**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 51 del 23 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO E SODIO CLORURO PIERREL MEDICAL CARE, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, Italia, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml.

A.I.C. n. 031373158 (in base 10); 0XXFV6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a., Tito Scalo (Potenza), zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono:

principi attivi: sodio cloruro 2,75 g, glucosio monoidrato 13,75 g;

eccipienti: acqua p.p.i. q.b. a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione e di cloruro di sodio in associazione ad un minimo apporto calorico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031373158 (in base 10); 0XXFV6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 031373158 «III soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11838**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo e vitamina C Ratiopharm».**

*Estratto determinazione A.I.C. n. 63 del 26 novembre 2004*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PARACETAMOLO E VITAMINA C RATIOPHARM, nella forma e confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in ULM, Graf-Arco Strasse, 3 - Germania.

Confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035756016 (in base 10) 1235ZJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a. stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provina n. 2 (produzione-confezionamento-controlli).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 330 mg; sodio ascorbato 224 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1050 mg; sodio bicarbonato 945 mg; sorbitolo 225 mg; sodio carbonato anidro 115 mg; apartame 40 mg; aroma arancio 25 mg; aroma limone 25 mg; dimeticone 10 mg; polisorbato 20 8 mg; povidone 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, nevralgie, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali) e delle affezioni febbrili e da raffreddamento (stati influenzali e raffreddore).

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, presentato per il farmaco: SINEGRIP (A.I.C. n. 035755) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibili.

A.I.C. n. 035756016 (in base 10) 1235ZJ (in base 32).

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «A.I.C. n. 035756016 - 330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse divisibile - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12012**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noalgesin»**

*Estratto determinazione A.I.C. n. 66 del 26 novembre 2004*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NOALGESIN, nella forma e confezione: «500 mg compresse» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Proge Medica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo La Marmora, 4 - c.a.p. 28100, codice fiscale n. 01728220037.

Confezione: «500 mg compresse» 20 compresse.

A.I.C. n. 033475029 (in base 10) 0ZXLGP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 3 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: S.I.I.T. S.r.l. via Ariosto n. 50 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: acido acetilsalicilico 500 mg;

eccipienti: amido, sodio laurilsolfato, silice colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: mal di testa e di denti, nevralgie, dolori mestruali, dolori reumatici e muscolari. Terapia sintomatica degli stati febbrili e delle sindromi influenzali e da raffreddamento.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033475029 (in base 10) 0ZXLGP (in base 32).

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: «A.I.C. n. 033475029 - 500 mg compresse» 20 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A12011**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arycor»**

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 1060 del 23 novembre 2004*

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carbonera, 2 - c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 11388870153.

Medicinale: ARYCOR.

Variazione A.I.C.: rettifica all'estratto del decreto n. 203 del 15 aprile 2004.

All'estratto del decreto n. 203 del 15 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 6 maggio 2004, è apportata la seguente rettifica: dopo il paragrafo relativo alle «Indicazioni terapeutiche», aggiungere il paragrafo relativo alla: «Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Relativamente alla confezione sottoindicata:

A.I.C. n. 032818015 «200 mg compresse» 20 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**04A11845**

**Modificazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide Hexal»**

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1069 del 26 novembre 2004*

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza, Milano, Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda via Paracelso n. 16 - 20041 Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Medicinale: FUROSEMIDE HEXAL.

Variazione A.I.C.: ulteriore produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza un ulteriore produttore del principio attivo (Furosemide): F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.a., viale Milano n. 26 - Montecchio Maggiore (Vicenza);

relativamente alle confezione sottoelencate: A.I.C. n. 032898013 - «500 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

**04A12015**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Virazole»**

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1070 del 26 novembre 2004*

Titolare A.I.C.: ICN Pharmaceuticals Germany GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt/Main, Bolongarostrasse n. 82/84, c.a.p. D-65929 Germania (DE).

Medicinale: VIRAZOLE.

Variazione A.I.C.: cambiamento del produttore del principio attivo, modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo, modifica delle specifiche relative al principio attivo, cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da officina di produzione: ICN Pharmaceuticals INC. 3300 Hyland Avenue, Costa Mesa California 92626;

a officina di produzione: Orgamol SA Rte cantonale CH - 1902 Evionnaz;

sito in produzione alternativo: Orgamol France SA Allée du Bois-des Terres Parc Industriel de la plaine de l'Ain F - 001150 ST - Vulbas.

Con conseguenti: modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo, modifica delle specifiche relative al principio attivo, cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione: «6 g polvere per soluzione da nebulizzare» 1 flacone varia a: «6 g polvere per soluzione per nubilizzatore» 1 flacone.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 026875017 - «6 g polvere per soluzione da nebulizzare» 1 flacone.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

**04A12013**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esolut»**

*Estratto determinazione A.I.C. n. 1073 del 29 novembre 2004*

Titolare A.I.C.: AZ. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Medicinale: ESOLUT.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilita (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica quali-qualititativa degli eccipienti:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: decile oleato, vaselina bianca, esteri di acidi grassi ad alto peso molecolare, glicole propilenico, magnesio solfato, metile p-idrossibenzoato, acido benzoico, essenza di rosa, acqua depurata.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: decile oleato, vaselina bianca, esteri di acidi grassi ad alto peso molecolare, witepsol H 15, magnesio solfato, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, essenza di rosa, acqua depurata.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 027797012 - «2,5 g crema vaginale» tubo da 30 g + 6 applicatori.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

**04A12014**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Gestione commissariale della società cooperativa «Nuova cooperativa pescatori Trieste a r.l.», in Trieste**

Con deliberazione n. 3030 del 12 novembre 2004, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Nuova cooperativa pescatori Trieste a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

**04A11868**



GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401293/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)**

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € **320,00** |
| Abbonamento semestrale | *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | | € 1,00 | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 0,77